


# L' *E E C C O* *dell' ISSP*

ISTITUTO SUPERIORE STUDI PENITENZIARI



*"La strada da percorrere è nella mente, non nei piedi"*  
*Anna Maria D'Alò*

# SOMMARIO

numero 03

Luglio/Agosto 2015

- 3 Editoriale - Un'occasione persa lungo il percorso del cambiamento in essere
- 5 La Direttiva 2012/29/UE: Vittima e giustizia riparativa nel sistema penale - 5° inserto
- 14 Summer School - Formazione transnazionale all'ISSP
- 15 Un Campus transnazionale estivo all'ISSP
- 18 Il sistema penitenziario e i detenuti stranieri: i bisogni formativi degli operatori penitenziari
- 22 L'adattamento intramurario del detenuto straniero
- 25 Verso la Spending Review del trattamento
- 31 Nuove strade per Buoncammino
- 32 Carcere di Buoncammino - Cagliari
- 33 Pillole di formazione
- 35 Napoli
- 36 La Pena
- 37 Le donne siriane in fuga dall'Isis si tolgono il velo
- 38 Il bambino che studiava alla luce del lampione
- 39 Street-Art, Tor Marancia si colora dell'opera di 20 artisti internazionali
- 41 Testimonianze - Porto Azzurro (1984—1989)



Questo mese hanno  
collaborato:

*Giampaolo Cassitta*

*Emanuela Cimmino*

*Francesca De Musso*

*Margherita Rosito*

*Giovanni Rossi*

*Sergio Santoro*

*Valter Tonietti*

# Apparire Essere

## Un'occasione persa lungo il percorso del cambiamento in essere

di Massimo De Pascalis

Non conosco nei dettagli la vicenda che riguarda la direttrice condannata per omicidio colposo. Conosco invece, fin troppo consapevolmente forse, il faticoso percorso di cambiamento che riguarda l'Amministrazione penitenziaria e il senso della "pena socialmente utile", oggi assegnato agli Stati Generali per l'elaborazione di un nuovo Ordinamento Penitenziario in grado di far emergere in modo ancora più chiaro quanto di sommerso sia rimasto nell'attuale L. 354/75, meglio nota come Riforma Penitenziaria.

La recente condanna in primo grado della direttrice - colpevole, sembra, di non aver disposto la "sorveglianza a vista" nei confronti di un detenuto poi suicidatosi, affermandosi in tal modo un nesso di causalità diretto tra omissione e evento – testimonia un modo d'essere ancora immerso in una quotidianità che si sta cercando invece di modificare. Lungi dal voler esprimere una linea difensiva della direttrice, è invece ben chiaro quanto sia di ostacolo al percorso di cambiamento in essere il mantenimento di una modalità operativa "la sorveglianza a vista" che ha origine nel Sistema penitenziario preriforma e conservata nel vigente modello tra le prassi in uso. Rinvio, per maggiori approfondimenti, a quanto ho già scritto sull'argomento nella dispensa Issp "*La via del cambiamento attraverso un modo d'essere diverso. La sorveglianza dinamica.*" consultabile sul portale ISSP nella sezione "dispense". Qui mi sembra opportuno far rilevare che l'omissione contestata si riferisce a un obbligo che trae origine da una prassi e non da una norma. A tale riguardo è noto in dottrina che le prassi non possono essere annoverate tra le fonti del diritto penale, a maggior ragione quando queste siano *contra legem*. Il vigente ordinamento penitenziario, infatti, prevede procedure e competenze molto più complesse, legate alla conoscenza della persona, per prevenire anche gli atti autolesionistici estremi. La prassi della "Sorveglianza a vista" si pone in palese contraddizione proprio con l'obiettivo che il cambiamento in corso sta cercando di raggiungere attraverso "un modo d'essere diverso dell'intero Sistema penitenziario" che sta caratterizzandosi da "carcere, azione di controllo della persona" a "carcere, azione di conoscenza della persona". In fin dei conti è ciò che l'Amministrazione sta innovando intorno al concetto della "Sorveglianza dinamica". Mancano o sono ancora insufficienti le disposizioni attuative ma, nelle more, l'auspicio è che l'Amministrazione possa anticipare alcuni nuovi orientamenti dinanzi agli eventi che continuano a caratterizzare la quotidianità penitenziaria e tra questi, mi sembra pregiudiziale, l'abolizione del servizio "della sorveglianza a vista" che va sostituita con le vigenti disposizioni normative in tema di conoscenza del detenuto, di osservazione scientifica, di programma di trattamento, di verifiche trattamentali e di protocolli terapeutici quando, attraverso quegli strumenti di conoscenza, sia intercettata una persona a "rischio suicidario". In tali casi, gli interventi di prevenzione, cura e sostegno terapeutico, inseriti

# Apparire Essere

all'interno di un protocollo, saranno distribuiti tra i vari operatori: educatori, assistenti sociali, polizia penitenziaria, psicologi, psichiatri, medici di reparto, infermieri e persino gli stessi volontari. Ognuno con la sua parte di competenze da attivare, coordinate da un responsabile del servizio nominato dal direttore. L'omissione potrebbe sussistere qualora quell'azione non sia attivata, seppure in presenza di segnalazione di "rischio suicidario" ovvero, se al contrario sia stata formalizzata, l'indagine andrebbe eseguita nei riguardi dei sottoprocessi di lavoro connessi alle funzioni dei vari operatori, chiamati a rendere conto direttamente del proprio operato.

Al contrario, l'indagine penale e le valutazioni amministrative e disciplinari che ne sono seguite, entrambe costruite sulla sussistenza o meno della "sorveglianza a vista" rappresentano un ostacolo nel percorso di cambiamento che il Sistema sta cercando di realizzare per costruire un modo d'essere diverso della quotidianità penitenziaria, da realizzare intorno alla conoscenza del detenuto e all'agibilità dei diritti fondamentali della persona e dei diritti riconosciuti dal nostro Ordinamento, in una nuova dimensione giuridica dello Spazio e del Tempo della detenzione che faticosamente stanno emergendo dalla L. 354/75.

E tutto ciò è la negazione della "Sorveglianza a vista" che ancora tormenta il nostro Sistema, pur avendo radici in una prassi illegittima. Anche in questo modo si potrà misurare quanta strada avrà percorso il cambiamento che tutti noi stiamo auspicando. Intanto, alla direttrice giunga la solidarietà dell'intera redazione dell'Eco con l'auspicio che l'occasione, oggi persa, diventi stimolo e guida del nuovo modo d'essere del nostro sistema penitenziario.



*L'interminabile dibattito sulla teoria e metodologia della c.d. mediazione penale, che certo non ha agevolato lo sviluppo di esperienze di giustizia riparativa, mi richiama alla mente una famosa pagina dei Viaggi di Gulliver, ove Swift narra di una lunga guerra dei minuscoli abitanti dell'isola di Lilliput contro quelli dell'isola di Blefuscu: grande è lo stupore di Gulliver quando apprende che la ragione della guerra è la teoria sul modo di rompere le uova prima di mangiarle, sostenendo gli uni che si debbano rompere dalla parte aguzza, gli altri dalla parte più tonda.*

*di Giovanni Rossi  
Procuratore della Repubblica presso il  
Tribunale per i Minorenni di Perugia*

## LA DIRETTIVA 2012/29/UE. VITTIMA E GIUSTIZIA RIPARATIVA NEL SISTEMA PENALE: IL DIRITTO A GARANZIE NEL CONTESTO DEI SERVIZI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA

5° inserto

(\*) Continuiamo la pubblicazione ad inserti mensili dell'intervento di Giovanni Rossi al Convegno "Prospettive di cambiamento dell'esecuzione penale", contributo conclusivo della I<sup>a</sup> edizione del Master in *Diritto Penitenziario e Costituzione* organizzato dall'Istituto Superiore di Studi Penitenziari e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi 'Roma Tre'. In considerazione dell'attualità dell'argomento trattato la redazione ha reso in anticipo disponibile l'intero intervento sul sito ministeriale [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it) nella sezione "Pubblicazioni, studi e ricerche". Di questa pubblicazione forniamo di seguito anche il sommario completo.

... segue

### Giustizia riparativa e affidamento in prova al servizio sociale.

Per le ragioni e nei limiti premessi, si procede ad una breve disamina della giurisprudenza in materia di affidamento in prova al servizio sociale<sup>(1)</sup> della Corte di Cassazione, peraltro chiamata ad occuparsi in massima parte del risarcimento del danno, oggetto di prescrizione nell'ambito di detta misura<sup>(2)</sup>. Tuttavia, in taluni arresti, sui quali merita soffermarsi, la Cassazione si è dovuta pronunciare su temi che le hanno consentito alcuni spunti notevoli in direzione di un accesso ad un «procedimento di giustizia riparativa» conforme al dettato della recente Direttiva.

### *(Segue) La prescrizione di «adoperarsi in favore della vittima».*

Anzitutto, vanno evidenziate due sentenze del 2001, dello stesso 23 novembre 2001, ove si inquadra la prescrizione di cui all'art. 47, comma settimo, Ord. Pnt., posta a confronto con l'obbligo risarcitorio di cui all'art. 176 c.p..

Ebbene, la sentenza n° 407, premesso che la prescrizione «che l'affidato si adoperi, per quanto possibile, in fa-

vore della vittima del reato» è «obbligatoria, ma di carattere elastico», potendosi esplicitare «mediante qualsiasi forma di sostegno morale o materiale realizzabile nel caso concreto», precisa poi che «l'integrale adempimento delle obbligazioni civili – salva sempre l'ipotesi di materiale impossibilità – è condizione per il più ampio beneficio della liberazione condizionale (art. 176 C.P.), che presuppone il già conseguito ravvedimento del condannato; l'istituto dell'affidamento in prova implica invece che il processo di rieducazione sia ancora *in fieri*, e quindi la solidarietà verso la vittima assume la veste di obbligo accessorio che – attesa l'ampiezza della previsione legislativa – può realizzarsi durante lo svolgimento della misura con qualsiasi intervento fattibile ed utile, di carattere non necessariamente patrimoniale, ma eventualmente anche personale. Ne segue che non sempre le modalità di esplicazione dell'attiva solidarietà saranno determinabili *a priori*, e talora dovranno essere individuate, in relazione alle esigenze ed alla disponibilità dell'offeso, alle capacità dell'autore del reato e ad ogni altra circostanza del caso concreto, nel corso stesso della misura»<sup>(3)</sup>.

La sentenza n° 410 poi, conforme quanto alla definizione della prescrizione di cui al citato comma 7 ed al confron-

to con l'art. 176 c.p., ritiene la prescrizione di «adoperarsi in favore della vittima» «svuotata di contenuto quando – per indisponibilità della persona offesa o per altra ragione – l'attiva solidarietà risulti [...] effettivamente e sotto qualsiasi forma, inattuabile in concreto». In tal caso, pertanto, «nessuna modalità *sostitutiva* è prevista dalla legge, né può essere introdotta mediante l'obbligatorio svolgimento di un'attività, seppure di generica utilità sociale, a favore di enti o soggetti diversi dalla persona offesa, sia per l'eterogeneità e il diverso significato ed orientamento finalistico di tale prescrizione, sia perché essa avrebbe un contenuto restrittivo ed afflittivo supplementare, non giustificato dalla condotta del soggetto e dall'andamento della prova».

Orbene, con riferimento alla ritenuta illegittimità dell'imposizione della prescrizione *surrogatoria* non si può che rimandare a quanto ampiamente articolato nel mio recente lavoro più volte evocato, per evitare un superfluo appesantimento del presente scritto<sup>(4)</sup>, mentre, quanto alla comparazione con la liberazione condizionale, ci si limita qui al rilievo che la lettura esclusivamente risarcitoria dell'istituto appare assai lontana della precedente prevalente giurisprudenza di legittimità, avvalorata dalla sentenza 138 della Consulta, invero di pochi mesi precedente l'arresto in esame.

Ciò detto, va soprattutto sottolineato, per passaggi strettamente afferenti al tema analizzato, come le due sentenze appaiano precocemente in linea con la Direttiva, sia in ordine alla necessità del fondamentale consenso della vittima che alla estensione del concetto di riparazione, e tuttavia se ne distanziano quando sembrano affidare l'operazione riparativa all'iniziativa del condannato: sul punto siamo quindi fuori da un «procedimento di giustizia riparativa», che prevede tra l'altro l'essenziale interposizione di un terzo agevolatore.

#### *(Segue) Protesta di innocenza vs negazione dei fatti essenziali.*

Sul tema della confessione del condannato con riferimento all'*affidamento in prova al servizio sociale*, la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte affermando che non è richiesta dalla legge per l'ammissione alla misura e talora, nell'enunciare che il condannato ha «il diritto di non ammettere le proprie responsabilità»<sup>(5)</sup> anche dopo il passaggio in giudicato di una condanna, ha motivato il principio sul rilievo della «possibilità di una revisione di essa»<sup>(6)</sup>, sempre che, ha pur precisato, non sia stata assunta «alcuna iniziativa processuale per otte-

nerla»<sup>(7)</sup>.

La Cassazione ha tuttavia affermato che, se l'eventuale «atteggiamento di negazione dell'addebito», in taluni arresti sottilmente distinto dalla «mancanza di senso critico»<sup>(8)</sup>, non configura in sé una ragione ostativa all'ammissione al beneficio, può invece rilevare negativamente ove si traduca «nel rifiuto dell'istante di prendere coscienza della gravità dell'accusa e di partecipare all'opera rieducativa»<sup>(9)</sup> o, in altri termini<sup>(10)</sup>, nella non «accettazione» della «sentenza e quindi [...] della sanzione a lui inflitta» e della «dovuta collaborazione nel percorso rieducativo», o ancora «in un persistente atteggiamento mentale del condannato giustificativo del proprio comportamento antidoveroso, e quindi sintomatico di una mancata risposta positiva al processo di rieducazione»<sup>(11)</sup>: in ogni caso incidendo, «in un contesto di analisi globale della personalità», sulla valutazione della «idoneità della misura alternativa a contribuire al reinserimento sociale del condannato ed a contenerne la pericolosità sociale», di cui non può essere univocamente «sintomatica» «l'assenza di confessione», che «può essere dettata dai più svariati motivi»<sup>(12)</sup>.

Se però, almeno in via per così dire automatica, è pacifico che la negazione dell'addebito non rileva ai fini dell'ammissione all'*affidamento in prova*, ove tuttavia si traduca nella negazione anche del «nudo» fatto potrebbe essere di impedimento, pur in costanza di prognosi di non recidivanza, ad un giudizio di idoneità della misura a «contribuire alla rieducazione del reo» attraverso una prescrizione riparativa ritenibile essenziale, nel caso concreto, per il trattamento rieducativo in libertà, nondimeno per far sì che la predetta prognosi poi si inveri, non solo per meri meccanismi di coazione indiretta<sup>(13)</sup>.

E infatti alla «prescrizione di adoperarsi in favore della vittima» può farsi luogo solo se l'autore del reato, se non ammetta la colpevolezza, almeno «riconosca i fatti essenziali del caso», premessa logicamente ineludibile per una «riflessione» sugli stessi e quindi sulle «azioni di riparazione» *ex art 27 Reg. Pnt.*, «possibili» poi ove la vittima sia consenziente e in grado di accoglierle.

In altri termini, se la prescrizione risarcitoria, previo accertamento della capacità economica di chi ne sarà destinatario, può soddisfare la doverosa applicazione della norma di cui al comma 7 dell'art.47<sup>(14)</sup>, ove detta prescrizione sia impossibile il Tribunale di sorveglianza «deve» pur sempre prescrivere che il condannato «si adoperi» *altrimenti* in favore della vittima «in quanto possibile». Ebbene, in tale inciso oggi debbono confluire

le dettagliate garanzie di cui all'art.12 della Direttiva, tra le quali appunto, oltre alla valutazione dei profili di opportunità<sup>(15)</sup> ed il consenso da parte dell'autore del reato, anche il previo «riconoscimento dei fatti essenziali del caso»<sup>(16)</sup>: solo successivamente all'ammissione alla misura munita di prescrizione riparativa nel rispetto di dette garanzie, potrà il servizio sociale affidatario attivare il «servizio di giustizia riparativa», che preliminarmente verificherà, anche sulla base di dette condizioni d'accesso, la eventuale disponibilità della vittima e la praticabilità dell'avvio dell'esperienza – impregiudicati, anche nel corso del suo svolgimento, eventuali successivi fattori impedienti.

Va peraltro evidenziato che, come ogni altra prescrizione che va ad innervare la misura alternativa in esame in vista delle sue espresse finalità rieducative, anche la prescrizione di possibile azione riparativa in favore della vittima è pensabile solo se si presume che potrà essere adempiuta, almeno quanto alla parte richiesta all'autore del reato (riconoscimento dei fatti essenziali, riflessione, consenso all'attivazione di un servizio di giustizia riparativa<sup>(17)</sup>). Orbene, se v'è radicale disconoscimento del "nudo" fatto<sup>(18)</sup> ed è così impedito *in limine* ogni «procedimento di giustizia riparativa» (e ancor prima l'opera rieducativa di cui all' art. 27 Reg.Pnt.), sarà impensabile una prescrizione «di adoperarsi in favore della vittima»; come sarà impensabile una prescrizione risarcitoria se v'è rifiuto di risarcire il danno da parte del reo che pur ne abbia capacità economica; ma, alla stessa stregua, il rifiuto di contatti con il servizio sociale renderà non dettabile una «prescrizione che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale», o il rifiuto di stabilire una qualsivoglia dimora renderà non dettabile una prescrizione ad essa relativa, e così via. Insomma, il condannato è libero di comportarsi come vuole, ma tali libere previe prese di posizione rispetto alle possibili prescrizioni della particolare misura alternativa richiesta, non potranno che essere elemento negativo di valutazione (ovvero elemento sintomatico di indisponibilità all'opera rieducativa) per il giudice che deve decidere in ordine all' ammissione all'*affidamento*.

Ma per meglio articolare il tema della distinzione tra ammissione di colpevolezza e «riconoscimento dei fatti essenziali del caso», possono essere di aiuto le precisazioni di un autorevolissimo logico del linguaggio<sup>(19)</sup>: «due persone possono essere in disaccordo sul fatto che sia o no accaduto qualcosa» («disaccordo nella credenza») e «d'altra parte [...] pos-

sono essere d'accordo sul fatto che un dato evento sia effettivamente verificato [...] eppure assumere atteggiamenti profondamente diversi –o addirittura opposti– nei confronti dell'evento stesso», manifestando così «una divergenza di opinione circa la valutazione dell'evento in questione» («disaccordo nell'atteggiamento»).

Ma anche ammesso – e non concesso – che si possa prescindere da una interpretazione conforme alla Direttiva, il mediatore può intervenire solo se v'è il «riconoscimento dei fatti essenziali», perché solo a questa condizione può proporre alla vittima un confronto con aspettative di buona riuscita, soprattutto nell'esecuzione penitenziaria<sup>(20)</sup>. E di sicuro implicherebbe un inaccettabile rischio di ulteriore vittimizzazione l'invio del caso ad un servizio di giustizia riparativa sulla base del mero consenso del condannato, sul giustificativo assunto che la vittima – in ardua ipotesi consenziente per così dire al buio<sup>(21)</sup> – potrebbe pur sempre abbandonare l'esperienza se il condannato, nonostante il giudicato, persistesse in una radicale protesta di innocenza.

È sulla base di un «accordo nella credenza», ovvero quando la narrazione della vittima possa almeno convergere sui «fatti essenziali del caso» riconosciuti dall'autore del reato, che un «servizio di giustizia riparativa» può tentare di aiutare le "parti" ad affrontare il «disaccordo nell'atteggiamento». E se è vero che il fatto è già stato accertato (e giudicato come reato) tuttavia non di rado, soprattutto ove questo sottenda un significativo legame tra autore del reato e vittima, tale *accertamento* (operato con le categorie giuridiche sostanziali e processuali imposte ai giudici) potrebbe porsi in termini non co-estensivi<sup>(22)</sup>– per difetto o eccesso quali/quantitativo – rispetto alla desiderabile e possibile *pan*-oramica visione condivisa o meno divisiva dell' accaduto raggiungibile nel corso di una mediazione, anche in vista di una altrettanto (congrua e così) condivisa azione riparativa.

### 3.3. Giustizia riparativa e *probation* processuale.

Come premesso, non rimane che qualche cenno da dedicare alla più problematica convivenza della condizione *de qua* con il principio di presunzione di innocenza negli spazi aperti alla giustizia riparativa nella fase processuale. In proposito appare ovvio osservare che tale questione presenta particolare interesse a seguito della recente Legge n.67 del 2014, introduttiva del *probation* processuale nei codici penali, che, pur bisognosa di urgenti, serie correzioni per una sua più efficiente e significativa

applicazione, pur tuttavia valorizza vittima e riparazione, ed impegna in modo particolare (seppur, allo stato, *ultra vires*) l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, lo stesso coinvolto nell'implementazione dell'*affidamento in prova al servizio sociale*: questa coincidenza potrebbe avere virtuosi riflessi sulle prassi relative a questa *misura alternativa*, ponendo buone premesse per un suo necessario aggiornamento normativo.

Abbiamo già evidenziato come la Direttiva condizioni sì l'accesso ai servizi di giustizia riparativa al «riconoscimento dei fatti essenziali da parte dell'autore del reato», ma consapevolmente soggiunga che ove si tratti di «persona indagata o imputata» sia fatta «salva la presunzione d'innocenza» (considerando 12), il che non può esser che inteso nei termini di cui alla Raccomandazione del 1999, §14: la partecipazione alla mediazione (oggi, più correttamente, si ripete, ad un «procedimento di giustizia riparativa») non deve essere utilizzata come prova dell'«ammissione della colpevolezza [*admission de culpabilité/ admission of guilt*]» nel prosieguo del procedimento penale.

Tale condizione non è espressamente richiesta – come lo stesso consenso di entrambe le parti – né dall'art 29, comma 4, della legge sulla giustizia penale di pace, che pur sembra farsi carico della Raccomandazione del 1999 con il divieto assoluto di utilizzabilità «ai fini della deliberazione delle dichiarazioni rese dalle parti» nel corso dell'attività di conciliazione/mediazione<sup>(23)</sup>, né nell'ambito del *probation* processuale di cui alla citata Legge 67/2014<sup>(24)</sup>, né nel contesto di cui all'art.28 del D.P.R. 448/88, che pur non nominando la mediazione, chiaramente la evoca nel 2° comma 2<sup>(25)</sup>.

In assenza di indicazioni di legge, e in costanza di una ancora non avvenuta assimilazione della recente Direttiva, nelle interpretazioni della dottrina e degli operatori del diritto non possono che registrarsi contrasti sulla compatibilità del riconoscimento dei «fatti essenziali» con la presunzione di non colpevolezza (art. 27 comma 2 Cost.), oltre che con il connesso principio del *nemo tenetur se detegere* (art. 24 comma 2 Cost.).

Ma il contrasto, dai toni spesso ideologici, a ben vedere si ridimensiona ove si valorizzi la prudente, equilibrata formula usata dalla Direttiva (per la quale, si ripete, è sufficiente il «riconoscimento dei fatti essenziali del caso», e dunque non necessaria l' «ammissione della propria colpevolezza [*culpabilité/ guilt*]» nei termini proposti nel precedente paragrafo muovendo dalle categorie logi-

co-linguistiche «di-saccordo nella credenza»/«disaccordo nell'atteggiamento»<sup>(26)</sup>, solo quest'ultimo potendo essere ragionevolmente oggetto di una mediazione accettabile dalla persona offesa, soprattutto nella fase iniziale del procedimento.

Lo spontaneo «riconoscimento dei fatti essenziali» va infatti ben distinto dalla piena ammissione di colpevolezza (pur sempre possibile – e invero non rara – libera scelta dell'indagato/imputato), che, se richiesta quale indefettibile condizione d'accesso, a ragione avrebbe potuto giustificare obiezioni garantistiche<sup>(27)</sup>.

L'imputato può, non deve necessariamente mentire o tacere, tantomeno se si pone il tema di un possibile «procedimento di giustizia riparativa» in uno scenario di *giustizia mite*<sup>(28)</sup>, che può funzionare solo se l'accusato non rimanga incistato nel tradizionale gioco difensivo, e possa riconoscere almeno «i fatti essenziali», come sopra intesi, e la persona offesa possa essere aiutata ad accettare tale riconoscimento come base per un confronto costruttivo: tutto il percorso parte necessariamente da questa reciproca iniziale disponibilità. Certo, la condizione del mero consenso del presunto offensore ne potrebbe determinare una maggiore disponibilità all'adesione al percorso, cui però corrisponderebbe una minore (se non minima) disponibilità della persona offesa, con posa di una pietra tombale sulla operatività dei «servizi di giustizia riparativa» nel procedimento penale.

#### IV. Per concludere.

Le risorse? Almeno una doverosa<sup>(29)</sup>, buona formazione, comunque con l'incoraggiamento delle indimenticabili metafore di Omero. Il saggio Nestore così si rivolge al figlio Antiloco nell'imminenza di una gara di carri che lo vede tra i concorrenti: «*Tu sai girare bene intorno alla mèta. Ma i tuoi cavalli son tardi a correre; e penso che sarà un guaio. Son più veloci i cavalli degli altri. Essi però non fanno molte più astuzie di te. Tu dunque, mio caro, tutta mettiti in cuore l'arte, ché i premi non ti debban sfuggire. Per l'arte più che per forza il boscaiolo eccelle, con l'arte il pilota sul livido mare regge la rapida nave, squassata dai venti, per l'arte l'auriga può superare l'auriga*» [Iliade, libro XXIII, vv. 309-318].



## Note:

1 - Si limiterà l'esame agli arresti successivi al varo dell'art. 27 Reg. Pnt., vero spartiacque, nonostante non sia mai stato citato, neppur fuggacemente.

2 - Sul punto si fa qui una brevissima sintesi. Se «la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale non è subordinata al risarcimento del danno in favore della vittima, difettando una disposizione prescrittiva in tal senso», tuttavia «l'ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima dei danni arrecatele rientra tra gli elementi di segno negativo valutabili per il diniego della misura»: Cass. 9.7.2001, n. 30785; cfr. anche, *ex plurimis*, Cass. 25.9.2007, n. 39474, e Cass. 8.2.2008, n. [8258](#).

Per contro, il risarcimento del danno deve essere oggetto di prescrizione, ai sensi dell'art.47, comma settimo, Ord.Pnt. ( *ex plurimis*, cfr.Cass 20.11.2000, n. 8919, 8.3.2001, n. 15098, 8.2.2008, n.8258), ma solo previo accertamento sulla capacità economica del condannato (*ex plurimis*: Cass. 23.2.2012, n. 9676, e 21.1.2014, n. 7476).

Infine, la mancata osservanza della prescrizione può comportare la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale e, a maggior ragione, il giudizio negativo finale circa l'esito dell'esperimento, «potendo assumere rilievo, in tale specifica ipotesi, il fatto costituito dall'accertata possibilità che il condannato avrebbe avuto di osservare, senza insopportabile sacrificio, la suddetta prescrizione» (cfr. Cass. n. 29194 del 19.6.2003).

La Direttiva si sofferma anche sul tema del risarcimento: *consideranda* 49, 62 e artt. 4, 9 e soprattutto 16 (c.2: «gli stati membri promuovono misure per incoraggiare l'autore del reato a prestare adeguato risarcimento alla vittima»).

3 - Così Cass. n. 407 del 23.11.2001, che soggiunge: «è pertanto legittima la previsione in forma generica all'atto dell'affidamento, posto che la necessaria specificazione potrà avvenire successivamente a cura del Magistrato di sorveglianza, in forza dei suoi poteri di modifica e integrazione delle prescrizioni adottate dal Tribunale (co. 8 dell'art. 47 L. n. 354/1975) e valendosi dell'attività informativa e di supporto del servizio sociale (co. 9)».

4 - Contributo pubblicato nel succitato «L'Eco» dell'ISSP, in particolare, nn. 3, 4 del 2013.

5 - Cfr. Cass.: n. 33287 del 2013; n. 13445 del 2013, n. 8258 del 2008.

6 - Cass. n. [2295](#) del 28.3.2000.

7 - Cfr., seppur in materia di semilibertà, Cass. n. [2481](#) del 3.4.2000: se v'è «inerzia processuale», dopo molti anni, l' «atteggiamento negazionista» può assumere valore sintomatico e dunque «qualificarsi sul piano prognostico», sempre ove «si saldi coerentemente un contesto valutativo che ne qualifichi l'essenza come atteggiamento di non rifiuto del passato e, correlativamente, di non apertura verso un *nuovo* e alternativo percorso di esperienze che sappia cogliere appieno le opportunità offerte dalla progressione tratta mentale».

8 - Cass. n. [2295](#) del 28.3.2000, che sembra distinguere la valutabile «la mancanza di senso critico», «espressione della persistenza di un atteggiamento mentale del condannato giustificativo del proprio comportamento antidoveroso, e quindi sintomatico di una mancata risposta positiva al processo di rieducazione», dalla neutra «la mancanza di senso critico» che sia invece «frutto di una protesta di innocenza».

9 - Cfr. Cass. n. 13445 del 2013.

10 - Cfr. Cass. 11.6.2013, n. [33287](#), che censura l'omessa valutazione del risarcimento del danno, «primo segno tangibile di una volontà riconciliativa».

11 - Cfr. Cass.: 28.3.2000 n. [2295](#); 20.2.2008, n. [18388](#), nonché 8.2.2008, n. [8258](#), per la quale può confluire nella complessiva valutazione negativa «il rifiuto del condannato di affrontare un problema grave quale è l'accusa di abusi sessuali e quindi di partecipare all'opera di rieducazione, anche al di fuori della confessione che non può essere pretesa».

12 - Cfr. Cass.: 11.6.2013, n. 33287; 20.2.2008, n. 18388; 27.2.2014 n.9680.

13 - Si pensi, ad es. alla fenomenologia dei *delitti di relazione*, non solo familiare. V. *supra* II.3.

14 - Ovviamente, con la prescrizione relativa al risarcimento del danno alla vittima (ove e nei limiti in cui sia accertata la capacità economica dell'autore del reato)

siamo fuori dalla giustizia riparativa nel senso stretto in cui la intende la Direttiva. E ne siamo fuori – come oggi, almeno per la giurisprudenza di legittimità, pur dalla prescrizione di cui al comma 7 dell'art. 47 – anche quando si tratti di prescrizioni di “riparazione indiretta in favore della vittima” (ovvero: nei casi in cui, impossibile in concreto un diretto adoperarsi in favore della vittima, ci si possa adoperare, per tramite di un ente esponenziale, in favore di soggetti diversi dalla vittima ma che, per condizioni/contexto, la evocano, consentendo così al condannato di concentrarsi sull'esperienza del reato e delle sue riparabili conseguenze) o di prescrizioni relative alla “riparazione in favore della collettività” nei c.d. reati senza vittima (qui è l'intera collettività che viene offesa, secondo costruzione normativa, ed è quindi alla collettività che deve essere diretta la riparazione, attraverso una volontaria attività lavorativa non retribuita che ne soddisfi le aspettative, ma sempre in qualche modo connessa al bene giuridico presidiato dalla norma penale violata): ancora si rinvia a «L'Eco» dell'ISSP n. 3 del marzo 2013. In queste ipotesi si tratta di prescrizioni che rientrano nell' ampia discrezionalità del Tribunale di sorveglianza (cfr. commi 2, 5, 6 art.47), purché imposte quale idoneo mezzo rispetto agli esclusivi fini di contribuire alla «rieducazione del reo» e alla sicura «prevenzione che egli commetta altri reati».

15 - Si veda la nota n. 19.

16 - Nella esecuzione penitenziaria, peraltro, potrebbero non porsi problemi di garanzia in ordine a una acquisizione del «riconoscimento dei fatti essenziali» da parte dell'UEPE o del «gruppo di osservazione e trattamento», di cui poi dar sintetico conto al Tribunale nell'ambito dell'inchiesta o della relazione penitenziaria che compendia i dati dell'osservazione. È infatti solo nel corso del processo che sembra sensata la premura garantistica della succitata Raccomandazione del 1999 (IV.9), secondo la quale «la decisione di rinviare un caso alla mediazione penale [...] dovrebbe essere di esclusiva competenza del potere giudiziario»: punto sul quale la Direttiva tace.

17 - Questa prescrizione può dar luogo infatti, per dirla in termini civilistici, ad una *obbligazione mezzo*, non di risultato, per la possibile indisponibilità della vittima/impraticabilità dell'esperienza, che renderebbero impossibile l'adempimento della prescrizione, e così

ininfluente il suo inadempimento ai fini della valutazione dell'esito della prova.

Analogo discorso vale anche per l'assegnazione «a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi» ex art. 21, comma 4 *ter*, secondo periodo, Ord. Pnt.: infatti, le condizioni di accesso ad un servizio di giustizia riparativa si estendono, secondo la Direttiva, anche alle «vittime indirette». L'impossibilità di una siffatta attività in favore delle «vittime indirette», oltre che ovviamente nei casi di “reati senza vittima”, potrebbe indurre a orientare il trattamento rieducativo verso la prestazione di «attività a titolo volontario e gratuito [...] nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività», ex art. 21, comma 4, primo periodo.

18 - In questi termini, il «riconoscimento» sarebbe, almeno in parte, compatibile con la possibilità di proporre richiesta di revisione ex art. 629 ss. c.p.p., come, ad esempio, nel caso di indicazione di prove nuove tali da imporre, se accertate, una sentenza di assoluzione perché «il fatto non costituisce reato». Ma anche a prescindere dal rilievo, non è il condannato obbligato a chiedere solo la misura dell'*affidamento in prova*, altre essendovene, con diversi presupposti, più compatibili magari con l'iniziativa processuale per ottenere la revisione. Cfr. note nn. 78 e 79.

19 - I. M. Copi, *Introduzione alla logica*, Il Mulino (1964), pp. 54-60 e 116 s.. Sul punto, anche con rinvio al predetto Autore, G. Mannozi, *La mediazione nell'ordinamento giuridico italiano: uno sguardo d'insieme*, in «Mediazione e diritto penale: dalla punizione del reo alla composizione con la vittima» (a cura di G. Mannozi), Giuffrè (2004), pp. 38-43, che, premesso come nella mediazione non sia «ovviamente in discussione la definizione penalistica del conflitto» e neppure «il fatto», da cui, «almeno nel suo nucleo oggettivo essenziale», «normal-mente [...] la mediazione prende le mosse», conclude che «il conflitto che nasce da un disaccordo sull'atteggiamento rispetto ad un fatto è il campo di elezione della mediazione», che lavora anche «sulla percezione dei fatti».

20 - Mentre infatti, prima del definitivo accertamento del reato, e soprattutto nella fase iniziale del procedimento, la persona offesa, ancora non “cristallizzata” vittima, può ragionevolmente accettare

un confronto sul "nudo" evento, appare improbabile che ciò possa accadere in sede di esecuzione della misura alternativa, dopo molti anni dalla commissione del reato, se non quando la *verità processuale* sia ritenuta dalla vittima insoddisfacente (per qualche percepito, significativo verso) rispetto alla narrazione accusatoria ed ai propri vissuti, e questo "scarto" la motivi – anche in prospettiva di una azione riparativa delle conseguenze del reato – ad un *dialogo* con il reo che su detta narrazione, almeno quanto ai «fatti essenziali», convenga.

21 - Cfr. A. Ceretti e C. Mazzuccato, in nota n. 98, sulla stessa difficoltà operativa del mediatore in costanza di una radicale protesta di innocenza da parte dell'autore del reato.

22 - In particolare, se oggetto di questioni *in fatto e diritto* già risolte dal passato, "metalinguistico" processo e confluite nell'iscrizione *ab externo* della responsabilità e nella modulazione della pena, i motivi, le intenzioni, le giustificazioni, le conseguenze dell'evento, se questo è riconosciuto, possono essere oggetto anche di un «procedimento di giustizia riparativa», ma con gli strumenti e le finalità ad esso pertinenti, e nel linguaggio e dal punto di vista dei soli mediandi di cui, per contro, variamente si diffida nel processo: dell'imputato, perché, se non silente, ha – entro certi limiti – il diritto di mentire, della persona offesa, *non presuntivamente credibile*, dovendo la sua dichiarazione essere valutata «con ogni opportuna cautela» e potendo essere assunta come fonte di prova solo se venga sottoposta a un riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva, a maggior ragione se «parte civile».

23 - È nell' art. 29, 4° co., d.lg. 28.8.2000, n. 274 che il legislatore ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento penale la parola *mediazione*: «Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice, ove occorra, può avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio». È evidente il progresso rispetto alla notarile "verifica" della volontà definitiva delle parti prevista, in chiave esclusivamente deflattiva, dall'art 555 c.p.p. ad opera del giudice monocratico, preferito al pubblico ministero (cfr. l'abrogato art. 564, 1° comma, c.p.p.), inspiegabilmente a

mio sommosso giudizio, ma non di un autorevole Autore, per il quale non gli s'addice «la maschera del pacificatore».

Il giudice di pace ha dunque il dovere (ma, per Cass. 6.7.2012, n.39401, si tratta di discrezionalità, nonostante l' art.2, comma 2, d.lg. dianzi citato, peraltro dalle implicazioni qui non coltivabili, se non con mero rinvio ai successivi artt.34 e 35) di «promuovere la conciliazione», e cioè svolgere un'opera diretta, anche differita, a sollecitare la «conciliazione» (ove si punta ad un epilogo remissorio, raggiungibile anche senza un'attività di mediazione), e, «ove occorra», inviando le parti ad un «centro pubblico o privato» di mediazione (che mira invece a riattivare la comunicazione tra i configgenti, ed il cui esito positivo, almeno in teoria, potrebbe anche non implicare un accordo sulla chiusura del processo): è sin troppo evidente che l'inciso «ove occorra», dopo la Direttiva dovrebbe strutturarsi ben altrimenti che con riferimento alla mera discrezionalità del giudice di pace.

Nonostante il pur commendevole *divieto di utilizzabilità*, è chiaro che la riservatezza che connota l'attività di mediazione offre la possibilità alle parti di dirsi la "verità" sull'episodio – e, nei *delitti di relazione*, soprattutto sul sotteso, bruciante conflitto – in misura impensabile dinanzi ad un giudice di pace che direttamente tenti di conciliarli, e che, a tacer d'altro, seppur di pace, in caso di esito negativo del tentativo, potrebbe decidere mosso dal pregiudizio.

24 - L'art. 168 *bis* c.p., al 1° comma, stabilisce che «nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova». Detto per inciso, la disposizione avrebbe potuto far più coraggioso riferimento alla prognosi di pena irroganda, all'esito del giudizio, non superiore a tre anni, formula di recente usata nel novellato art. 275 c.p.p., e non solo in chiave sistemica, ma anche per ricomprendervi, per quanto a sufficienza già argomentato, quei *delitti di relazione* che costituiscono il terreno di elezione del *probation* riparativo.

Ebbene, chiuso l' inciso, l'istituto qui in rapido esame come si articola nei commi 2 e 3 del succitato articolo, comporta, oltre alla «prestazione di lavoro di pubblica

utilità», «la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato», ed altresì «l'affidamento dell'imputato al servizio sociale» per lo svolgimento di un «programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna», che, *ex art. 464-bis c.p.p.* (i cui seguenti articoli configurano un assai lacunoso meccanismo, che ben si sarebbe potuto mutuare dal d.P.R. 448/88), deve anche prevedere «le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa».

25 - Che così recita: con «il provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato». Sul ritenuto presupposto, almeno nella prassi prevalente, che una sostanziale ammissione dei fatti essenziali sia imprescindibile ai fini dell'ammissione alla *messa alla prova* minorile, soprattutto ove si ritenga di munirla di prescrizione riparativa, non posso anche qui che far rinvio al mio scritto, pubblicato nella rivista «L'Eco» dell'ISSP n. 2 del febbraio 2013.

26 - Critici M. Bouchard e G. Mierolo, *op. cit.*, pp. 217-221: «Non è solo il reato che divide e separa ma, come accade per lo più nelle relazioni continuative, il significato che viene attribuito ai fatti. E non è sempre facile distinguere il contrasto sull'esistenza dei fatti dal contrasto sulla loro percezione. Appare, quindi, azzardato condizionare l'accesso alla mediazione dall'assenza di contestazioni sull'esistenza dei fatti»; e ancora «un conto è [...] ammettere un'attività di mediazione, a meno che non vi siano elementi per una pronuncia immediata di proscioglimento o di assoluzione per qualsiasi ragione o, addirittura, per un'archiviazione [...] Altro è dar luogo alla mediazione solo in presenza di elementi positivi sulla responsabilità: questa soluzione si pone in contrasto insanabile con il principio della presunzione d'innocenza».

Di contrario avviso A. Ceretti e C. Mazzucato, *Mediazione e giustizia riparativa tra Consiglio d'Europa e ONU*, in «Diritto penale e processo», 6, 2001, pp.772-776, per i quali la formula del Consiglio d'Europa del 1999, «*faits principaux de l'affaire/basic facts of the case*» – pressoché coincidente con «*faits essentiels de l'affaire/basic facts of the case*» di cui alla Direttiva, pur rivolta, come

già sopra evidenziato, al solo «autore del reato» – costituisce un punto di equilibrio tra l'inammissibilità della confessione e l'impossibilità di un previo accertamento giudiziale: il riconoscimento da parte del reo della propria condotta dal punto di vista fattuale costituisce un presupposto inevitabile per accedere alla mediazione, perché in sua assenza le possibilità di raggiungere un accordo sarebbero nulle o, tutt'al più, limitate dal prevedibile rifiuto da parte della persona offesa.

27 - Se condizione per l'invio al mediatore fosse la confessione, in caso di esito negativo della mediazione, alla luce di una presunzione di colpevolezza, e non di innocenza, potrebbero poi operare sia il pubblico ministero che il giudice – ma non il giudice del dibattimento (ordinario e minorile), che, non essendo acquisibili al fascicolo, *ex art. 431 c.p.p.*, né gli atti prodromici alla mediazione, né il suo esito negativo, non ne saprebbe alcunché, se non consenziente la difesa –.

28 - All'immagine della mitezza ricorre G. Zagrebelsky, *Il diritto mite*, Einaudi (1992), pp. 11 e ss. per indicare il senso del «carattere essenziale del diritto degli Stati costituzionali odierni»: «mitezza» che è «naturalmente» da associare ai termini «della coesistenza e del compromesso».

29 - La Direttiva, all'art. 25, ha previsto l'obbligo per gli Stati membri di provvedere alla formazione dei «funzionari» che possano avere contatti con le vittime («gli agenti di polizia ed il personale giudiziario»), di promuoverne l'accesso anche da parte dei magistrati e degli avvocati, nonché di incoraggiare, «attraverso i loro servizi pubblici o finanziando organizzazioni che sostengono le vittime», iniziative finalizzate ad «un'adeguata formazione» degli operatori dei «servizi di assistenza e di giustizia riparativa»: «a seconda delle mansioni svolte e della natura e del livello dei contatti fra l'operatore e le vittime, la formazione mira ad abilitare l'operatore a riconoscere le vittime e a trattarle in maniera rispettosa, professionale e non discriminatoria».



---

SOMMARIO:

I. La Direttiva 2012/29/UE adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio recante «norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato». – II. Vittima e giustizia riparativa nel sistema penale. – 1. La vittima nella giustizia penale: un ospite inquietante. – 2. Il diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa: il principio del superiore interesse della vittima. – 3. I servizi di giustizia riparativa e le vittime dei c.d. delitti di relazione. – III. Le condizioni di accesso ai servizi di giustizia riparativa. – 1. Dalla *Raccomandazione* n. R(99)19 «sulla *mediazione* in materia penale» (*per saltum*) alla Direttiva 2012/29/UE. – 2. La partecipazione ai procedimenti di giustizia riparativa nella *Raccomandazione* n° R(99)19 e nella Direttiva 2012/29/UE: analisi contrastiva. – 3. Il «riconoscimento» da parte dell'autore del reato «dei fatti essenziali del caso». – 3.1. (Segue) Giustizia riparativa e liberazione condizionale: la sentenza n. 138 del 2001 della Corte Costituzionale. – 3.1.1 (Segue) La successiva giurisprudenza di legittimità. 3.1.2. Polarità giurisprudenziali. – 3.1.3. (Segue) *Pentimento/perdono* e mediazione. – 3.2. Giustizia riparativa e affidamento in prova al servizio sociale. – 3.2.1. (Segue) La prescrizione di «adoperarsi in favore della vittima». – 3.2.2. (Segue) Protesta di innocenza vs negazione dei fatti essenziali. – 3.3 Giustizia riparativa e *probation* processuale. – V. Per concludere.

---





## Formazione transnazionale all'ISSP

*dalla Redazione de l'Eco*

L'azione formativa che si sta erogando all'Issp nel corso del 2015, ha l'obiettivo di allargare gli orizzonti dell'essere professionale del personale dirigenziale e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria attraverso altre due dimensioni che si aggiungono a quelle già ampiamente diffuse nel triennio precedente. Innanzitutto il tema della sovranazionalità di un'esecuzione penale che abbia origine da un comune senso delle pene "socialmente utili"; ma anche il tema, nuovo e particolarmente complesso, della vittima del reato che, finalmente, trova spazio e riconoscimento nell'ambito delle moderne procedure penali, recentemente introdotte anche nell'Ordinamento italiano. A dire il vero già la Riforma penitenziaria del 1975 faceva riferimento all'attenzione da dedicare alla vittima in sede di processi di conoscenza del reo, ma su tale fronte si è consumata una grave e generalizzata distrazione dell'intero Sistema. Questi temi, che stanno trasversalmente interessando tutti i corsi di aggiornamento del corrente Piano annuale della formazione dell'Issp, di recente sono stati approfonditi nel corso di due settimane di formazione internazionale.

La prima settimana, organizzata grazie al finanziamento erogato dall'Europa alla Romania e in parte utilizzato dall'Issp come partner di progetto, è stata caratterizzata da un intenso confronto, tra i membri degli Stati aderenti, sulle buone prassi in uso nei rispettivi Paesi con riferimento ad azioni penitenziarie di governo quotidiano. Tutte radicate nei principi guida dei diritti universali dell'uomo, dei diritti fondamentali della persona e, per quello che ha riguardato l'Italia, anche nei nuovi orientamenti che emergono in tali ambiti dalla "sorveglianza dinamica".

La seconda settimana, organizzata con le modalità di un vero e proprio "Campus internazionale", con spese a carico degli stessi partecipanti, ha sviluppato in modo ancora più incisivo uno scambio di conoscenza sui rispettivi sistemi penitenziari e di probation da cui è emerso il bisogno di riconoscere spazi adeguati alle vittime dei reati e la traducibilità in procedure di lavoro che rendano praticabile tale aspettativa. Dirigenti e funzionari delle varie Amministrazioni penitenziarie europee hanno dibattuto in un clima d'aula particolarmente motivato.

La dr.ssa Francesca De Musso che ha partecipato ad entrambi i progetti in qualità di interprete e di tutor ci consegna una testimonianza diretta dei due eventi che nel corso dell'anno avranno continuità d'azione con analoghe iniziative in Romania, Turchia e presso questo stesso Istituto.

# Un Campus transnazionale estivo all'ISSP



di Francesca De Musso  
v.commissario - comandante Casa Circondariale di Bari –

*In corsivo sono stati riportati concetti, espressioni e riflessioni del direttore dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari, dr. Massimo De Pascalis, tratte dalle lezioni tenute all'Università ROMA TRE, al Master in Diritto penitenziario e Costituzione e nei corsi di formazione per il personale dell'Amministrazione penitenziaria organizzati dall'Issp.*

22 giugno 2015. Ha inizio, presso l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari in Roma, la prima edizione della "Summer School on Human Rights in Europe", un campus estivo, di una settimana, sui diritti fondamentali dell'uomo, con riferimento agli scopi e al lavoro degli operatori penitenziari.

Sei le delegazioni straniere presenti ai lavori: Austria, Francia, Romania, Svizzera, Irlanda e Croazia, tutte con il comune intento di un accrescimento professionale attraverso il confronto e il dibattito sugli scenari internazionali della pena e la condivisione di "buone prassi" per la garanzia dei diritti umani, l'esecutività della *probation* e della *restorative justice*, e una migliore gestione e utilizzo degli spazi della pena per la tutela dei diritti fondamentali, incluso quello dell'affettività in carcere.

Il *core concept*, la necessità "di lavorare per la giustizia, incontrando le persone", perché il moderno mondo pe-

nitenziario sappia essere sistema, sì, di espiazione, ma soprattutto di rieducazione e reinserimento, attraverso azioni parametricate agli effettivi bisogni e alle carenze individuali, come evidenziate dalla conoscenza dei singoli.

Alle ore nove iniziano i lavori: i partecipanti hanno sguardi attenti e promettenti. Da subito, si respira un'aria serena e distesa; grande è la curiosità, così come la voglia e il bisogno di crescere, attraverso il confronto.

Un'idea comune è, dunque, ferma in tutti i presenti: l'importanza di individuare e realizzare rapporti di collaborazione tra gli stati europei - sia attraverso il confronto diretto su tematiche gestionali e operative, sia facilitando i rapporti di conoscenza personali e gli scambi culturali tra i partecipanti - per garantire, nell'esecuzione penale, *la sicurezza mediante il tratta-*

mento e, per quello, il rispetto per la dignità delle persone, con procedure e modalità operative che sappiano essere armoniche con la normativa europea a tutela dei diritti umani.

Centrale, in questo progetto di innovazione e ammodernamento, il ruolo della formazione, presupposto necessario perché ciascun Paese possa aiutare i cittadini a far valere al meglio i diritti fondamentali, da assicurarsi, nella realtà penitenziaria, in particolare, anche a tutti gli operatori.

E questa è una esigenza avvertita come irrinunciabile, soprattutto di seguito ai più recenti approdi della giurisprudenza europea sulla materia. Infatti, come è emerso in modo trasversale per tutti i Paesi già dalla prima giornata dei lavori, un lungo e faticoso cammino verso il cambiamento dei sistemi penitenziari è chiaramente in corso, con la necessità di orientare, in modo comune a livello transnazionale, le amministrazioni competenti verso obiettivi perseguibili, così come definiti dalle previsioni positive europee.

In questa direzione e con la fiducia nel cambiamento, si registra, ancora, la generale consapevolezza del collegamento a filo doppio della funzione punitiva della sanzione penale con quella rieducativa, entrambe legate, altresì, al principio del doveroso rispetto della personalità dell'uomo, e, nello specifico, della personalità e dignità del detenuto, presupposti imprescindibili per creare sicurezza, anche sociale.

Per fare questo è, tuttavia, necessario che *"nel perimetro ambientale al cui interno la persona detenuta si colloca vengano principi efficacemente dominanti e facilmente identificabili, al punto tale da costituire indici di parametrizzazione validi ad orientare l'opera di rieducazione del condannato stesso; che le metodiche di analisi della personalità siano idonee a fornire valutazioni diagnostiche e prognostiche attendibili; che i trattamenti siano, in ogni caso, rispettosi della libertà e della dignità umana."*

Di qui, poi, la conseguente esigenza, avvertita dai partecipanti come irrinunciabile, di *tutela* della persona detenuta e di custodia della stessa, con la predisposizione da parte di ciascun ordinamento di tutti quegli strumenti idonei a portare la persona *in vinculis* a correggere i propri comportamenti antisociali e ottenere un progressivo, seppur costante, reinserimento sociale.

Ardui compiti, questi, da garantire per la effettiva umanizzazione della pena, partendo dall'adempimento dell'obbligo *esigibile* dalle amministrazioni penitenziarie

– di seguito alle prescrizioni della sentenza "Torreggiani" e di tutta la giurisprudenza anche europea in senso conforme - di assicurare ai detenuti *uno spazio vitale adeguato, quale prodromo necessario "per allargare lo spettro delle criticità e per individuare le più idonee misure migliorative assicurando delle attività significative che rendano concreta l'offerta di trattamento e la possibilità di riabilitazione"* per realizzare quella *"rivoluzione normale"* nel senso della *"umanizzazione della pena"* attraverso *l'imprescindibile gestione del rischio penitenziario. E tanto valutando la pericolosità delle persone detenute con uno spirito di prevenzione del rischio e non di vessazione, anche per l'attuazione piena del principio di personalità della responsabilità penale, attraverso la necessaria conoscenza delle persone detenute.*

In questa direzione, molto apprezzata l'impostazione italiana che ha enfatizzato la necessità di un mutamento di rotta rispetto al passato, con conseguente pianificazione di *"nuovi modi di fare sorveglianza che, fondati sulla conoscenza della persona detenuta, siano idonei a recuperare il senso originario della pena e del carcere"*, in armonia con le previsioni, anche europee, a tutela dei diritti umani fondamentali.

Ma questo percorso di conoscenza, prodromo della sicurezza, anche sociale, richiede e implica grandi e significativi cambiamenti, in punto di adozione di un nuovo modello organizzativo così come di procedure operative e riforme più generali *"indispensabili per costruire quel nuovo modo di essere dell'intero sistema, cui fa riferimento il concetto di sorveglianza dinamica"* oltre ad una formazione specifica per gli operatori penitenziari, anche rispetto alle modalità più corrette della comunicazione tra le differenti aree di intervento.

Ed è proprio alla *dinamic security*, che ruota intorno alla *"conoscenza della persona, nell'agibilità dei suoi diritti, nella fruibilità della residuale libertà di locomozione, riferiti ad una interpretazione alternativa dello spazio e del tempo della detenzione coerente alla normativa sovranazionale ed interna in materia di esecuzione penale"*, che le delegazioni europee hanno mostrato un forte interesse, peraltro, condividendone l'impostazione quale modalità adeguata per il perseguimento del mandato penitenziario di garanzia della sicurezza mediante il trattamento.

Si evidenzia, invero, dai partecipanti al campus, il pregio della indicata *"metodologia innovativa nella quale Spazio e Tempo della pena assumono un significato di rot-*

*tura con il passato. Lo spazio ideale fruibile ai fini del trattamento umanitario e rispettoso della dignità della persona e, quindi, ai fini della conoscenza e del progetto trattamentale travalica, infatti, gli stretti confini della camera detentiva per essere perimetrato dal muro di cinta, all'interno del quale vive la comunità penitenziaria.*

*Il tempo della detenzione occupa, poi, in modo speculare, tutti gli spazi detentivi fruibili."*

Ma perché la pena possa assolvere alla propria funzione di sicurezza mediante la rieducazione è necessario che non solo il *quantum*, ma anche le metodologie applicative della stessa siano finalisticamente orientate, quantomeno, al reinserimento del condannato.

Ne deriva, per tutte le Amministrazioni competenti, il preciso dovere anche morale di assicurare un ambiente carcerario che rispetti la dignità delle persone, in un percorso di reintegrazione sociale, alla luce di una riconsiderazione critica delle politiche penali.

Si ribadisce, infatti, nel corso dei lavori, l'idea fondamentale che il carcere possa sospendere unicamente il diritto alla libertà di locomozione, senza annullare gli altri diritti fondamentali, come quello alla salute e alla risocializzazione, scontando una pena che non mortifichi la dignità umana.

Queste, alcune delle riflessioni dei partecipanti alla *Summer School*, una esperienza di grande valore, che si inserisce in un percorso lungo e faticoso di significativo cambiamento, avviato nel nostro ordinamento già da qualche anno, in punto di esecuzione penale e diritti umani.

In questo spirito propositivo - per individuare i bisogni reali del sistema di riferimento, nella prospettiva del cambiamento e del miglioramento delle condizioni, non solo complessive, del sistema - si è ritenuto imprescindibile, in apertura dei lavori, assicurare una giornata di confronto sui differenti sistemi penitenziari, con l'obiettivo di arricchire la conoscenza e le competenze dei partecipanti al progetto.

Singolare l'attenzione al processo di esecuzione penale italiano incentrato intorno alla conoscenza della persona, in una nuova concezione dello spazio e del tempo che *"abbandonano il carattere della segregazione insito nel regolamento del 1931, per assumere una ampiezza che consenta alla persona di farsi conoscere nel corso della detenzione, e, al personale, di valutare la capacità di autodeterminazione ed ancora se e quanto essa possa condurla ad esprimere valori e comportamenti*

*socialmente utili"*, con risultati adeguati sul piano della garanzia della sicurezza.

E nel delineato percorso di conoscenza e recupero sociale non poteva, poi, non evidenziarsi l'esigenza di una particolare attenzione anche alle vittime del reato.

Su tale aspetto *si è, tuttavia, registrata una disattenzione grave da parte dell'intero sistema*, anche transnazionale, con necessità di interventi, sia formali che sostanziali, per preparare ad una nuova mentalità della pena, non solo i detenuti e le vittime, ma pure gli operatori e la comunità. E tanto per la buona riuscita di ogni progetto esistente di giustizia ripartiva e messa alla prova e, dunque, per ripristinare il giusto equilibrio nel processo di recupero sociale, che per essere effettivo e portare ad un autentico cambiamento non può non considerare le vittime del reato.

Sempre la necessità di una corretta considerazione dello spazio e tempo della pena ha, inoltre condotto alla analisi, nel confronto integrato delle diverse esperienze dei partecipanti delle delegazioni presenti, del tema dell'affettività, quale *"elemento fondamentale per il recupero sociale utile della persona"*. Anche su questo argomento si è sperimentato un significativo dibattito, che ha gettato semi importanti, segnalando l'opportunità di un cambiamento giuridico e culturale su una questione centrale tra i bisogni della persona detenuta, in un sistema penitenziario che evidenzia l'esigenza di armonizzare l'esistente alle previsioni positive a tutela dei diritti umani fondamentali.

A quarant'anni dalla riforma penitenziaria appare, infatti, ineludibile la necessità di interrogarsi e confrontarsi a livello europeo su quale possa essere il futuro della pena, nel rispetto dei diritti umani fondamentali ampiamente previsti nella teoria, ma che hanno bisogno di essere concretamente applicati con procedure esecutive e operative idonee a garantirne l'effettività.

Una sfida, questa, anche per il nostro Paese e per quelli che hanno aderito al progetto.

Uno solo il biglietto di andata, molti i ritorni di competenze e conoscenze.

Uno il denominatore comune: la consapevolezza dei partecipanti che *"we must be the change we want to see"*.

*"Noi dobbiamo essere il cambiamento  
che vogliamo vedere"  
Mahatma Gandhi*

# IL SISTEMA PENITENZIARIO E I DETENUTI STRANIERI: I BISOGNI FORMATIVI DEGLI OPERATORI PENITENZIARI

*Tratto dalla relazione della Dr.ssa Alessandra Bormioli  
nel Convegno finale del progetto Deport  
presso l'Università degli Stranieri di Siena il 29.1.2015*

La problematica relativa alla gestione e al trattamento dei detenuti stranieri rientra a pieno titolo nel campo di studio e di ricerca dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari, tanto più che nell'ultimo decennio la presenza di detenuti stranieri negli istituti penitenziari italiani è passata dal 15% al 32% circa.

L'interrogativo di base che il sistema penitenziario si pone in merito, è come si possa declinare il principio della finalità rieducativa della pena agli stranieri, tenuto conto delle loro scarse risorse esterne, e del verosimile destino di irregolarità\clandestinità che li attende al termine della detenzione.

I contenuti e le finalità del progetto "DEPORT" dell'Università degli Studi degli Stranieri di Siena, teso a rafforzare le competenze linguistiche e professionali dei detenuti stranieri e degli operatori penitenziari, sono quindi condivisi in pieno dall'I.S.S.P., considerato il comune obiettivo di assicurare una maggiore omogeneità di trattamento nei confronti dei detenuti stranieri.

In merito all'argomento su cui l'ISSP è stato chiamato a contribuire nella tavola rotonda della giornata conclusiva di studi di "DEPORT", le esigenze formative degli operatori penitenziari emergono da una riflessione sulle difficoltà incontrate nelle loro relazioni con i detenuti stranieri, all'interno degli istituti penitenziari e in seguito alla loro dimissione.

Prima di analizzare, in sintesi, quali siano le maggiori problematiche relazionali individuate, riporto alcuni dati che credo siano utili a "fotografare" il detenuto straniero attualmente presente negli istituti penitenziari italiani.

Rispetto al totale dei detenuti stranieri presenti al

31/12/2014, (17.462, pari al 32% della popolazione detenuta) le nazioni più rappresentate sono:

MAROCCO	2962	16,8%
ROMANIA	2852	16,2%
ALBANIA	2438	13,8%
TUNISIA	1981	11,2%
NIGERIA	718	4,1%
EGITTO	571	3,2%
ALGERIA	393	2,2%

Per quanto riguarda le condizioni socio-familiari è di grande interesse il dato che emerge dall'Ufficio del DAP - sezione statistica, integrato con una ricerca condotta dalla Facoltà di Scienze Sociali dell'Università di Roma "San Tommaso D'Aquino" del 2006 (svolta con 600 questionari anonimi diffusi in 6 Istituti Penitenziari.)

Per quanto riguarda le fasce di età, nella maggior parte dei casi si tratta di giovani dai 30 ai 34 anni (3.844 su 17.462 detenuti stranieri al 31 dicembre 2014) seguiti dalla fascia dei 25/29 anni (3.653), mentre le altre fasce di età sono residuali.

Per quanto riguarda il titolo di studio, la maggior parte dei detenuti stranieri (3.502 al 31 dicembre 2014) è in possesso di una licenza media inferiore, una buona parte è del tutto priva dei titoli di studio (927) e molti possiedono solo un titolo di studio equiparabile alla nostra licenza elementare.

Per lo più si tratta di soggetti "celibi" (8.122) ; seguiti dai coniugati (4.182).

Inoltre:

- \* Il 70% degli intervistati non è in possesso di permesso di soggiorno.
- \* 1 su 3 non conosce, o conosce pochissimo la lingua italiana.
- \* Nel 30% dei casi viveva con conoscenti occasionali; solo il 18% viveva con la propria famiglia o in un nucleo stabile.
- \* Solo il 26 % lavorava più o meno regolarmente, mentre per il 37% il lavoro era in nero o saltuario, e altrettanti non lavoravano affatto.
- \* Più che dall'Amministrazione Penitenziaria e dai suoi operatori, apprende dai suoi pari, rivolgendosi ai connazionali e agli anziani di cella per informazioni sulle regole del carcere.
- \* Uno su tre ha posto in essere atti di autolesionismo per ragioni comuni agli italiani, perché *"ingiusta la vita in carcere"*, *"per ottenere un lavoro"*, uno su tre per motivi propri peculiari dei detenuti stranieri *"perché non riesco ad avere alcun contatto con la famiglia"*.

Le caratteristiche del detenuto straniero, descritte in maniera sintetica, sono utili a individuare i maggiori ostacoli e le difficoltà che incontrano nel loro rapporto quotidiano con gli operatori penitenziari.

Si può considerare come rappresentativo l'incontro previsto tra il detenuto e i diversi operatori penitenziari del "Servizio Nuovi Giunti"- ora denominato servizio di accoglienza, al momento del suo ingresso in istituto penitenziario.

Durante il "colloquio di primo ingresso" l'educatore fornisce le informazioni essenziali circa i diritti e i doveri del detenuto, e cerca di assumere le prime notizie per costruire un progetto individualizzato del detenuto, verificando l'esistenza di una rete esterna di sostegno, di una famiglia, di un'abitazione, di un lavoro.

Durante questo colloquio possono insorgere le prime difficoltà, dovute a incomprensioni linguistiche e alla mancanza di validi riferimenti esterni.

Ancora prima, nel momento dell'immatricolazione, le difficoltà linguistiche, la possibile sussistenza di diversi "alias" per lo stesso soggetto, uniti alla drammaticità insita nella situazione, non contribuiscono a creare un clima di reciproca fiducia e comprensione.

Sempre al momento dell'ingresso in carcere, durante la visita medica possono insorgere difficoltà di comunicazione con il personale sanitario, sia per ragioni linguistiche, che per la frequente reticenza dei detenuti stranieri

nel parlare delle patologie da cui sono affetti, a maggior ragione se in precedenza, in quanto clandestini, non hanno avuto alcuna occasione di assistenza sanitaria.

Un capitolo a parte è quello che riguarda i disturbi psicologici o psichiatrici di cui può soffrire il detenuto: i segnali del disagio sono letti in base al modello del detenuto italiano, o, comunque, occidentale, che non sempre sono validi nell'interpretare il vissuto emotivo dei detenuti di altre culture.

Di fatto, la polizia penitenziaria, anche in assenza di una specifica formazione, è il principale interlocutore in ordine di tempo e di frequenza d'incontri, di tutti i detenuti: l'esperienza acquisita spesso gli permette di intercettare i segnali di disagio e di fragilità del detenuto, sia esso italiano o straniero, e di sollecitare i primi interventi necessari a sostenerlo. (come evidenziato da Pietro Buffa in "La prevenzione dei suicidi in carcere – Contributi per la conoscenza del fenomeno" Quaderno ISSP n.8).

A fronte delle possibili difficoltà relazionali e d'intervento degli operatori penitenziari nei confronti dei detenuti stranieri, l'art. 35 del D.P.R. 230/2000, Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento Penitenziario, ha previsto che:

"Nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti degli stranieri, si deve tener conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali" ... "deve essere inoltre favorito l'intervento di operatori di mediazione culturale."

Dalla relazione illustrativa: "l'intervento dei mediatori si dimostra utile anche per poter disporre interventi trattamenti spendibili nei paesi di origine dei condannati" visto che la gran parte di essi dovrà essere espulsa al termine dell'esecuzione della pena.

Occorre però evidenziare che, nella prassi, le convenzioni stipulate con i mediatori culturali stentano a svilupparsi a causa dell'esiguità delle risorse finanziarie a disposizione degli istituti penitenziari.

Nella ricerca del dott. Nunzio Cosentino, pubblicata nel Quaderno Issp n.12, "Essere stranieri in carcere", svolta in tre grandi istituti penitenziari con un'alta percentuale di detenuti stranieri, appare, infatti, che solo il 59% degli operatori penitenziari intervistati ha riscontrato la presenza in servizio di un mediatore culturale, mentre il 39% sostiene di non averlo mai incontrato.

Le maggiori difficoltà incontrate dai detenuti stranieri nell'ambito del sistema penitenziario riguardano, però, la possibilità di fruire dei benefici penitenziari e delle

misure alternative, con il rischio del verificarsi di una sorta di "doppio binario", diverso per gli italiani e per gli stranieri.

La possibilità di accedere alle misure alternative risente, infatti, della mancanza di una rete di sostegno esterna dei detenuti stranieri che non hanno, per lo più, come visto in premessa, una disponibilità abitativa, una rete familiare, occasioni di lavoro regolari.

Ciò genera nei detenuti stranieri la perdita della capacità di una progettazione futura, e negli operatori penitenziari, in maniera speculare, la frustrazione di non poter immaginare un percorso di reinserimento sociale idoneo per il detenuto.

Interessante è la prospettiva individuata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 7458 del 2006 in cui si afferma che: "in un'ottica transazionale la risocializzazione non può avere connotati nazionalistici, ma va rapportata alla collaborazione tra gli Stati nel settore della giurisdizione penale".

Anche in questo senso, lo sviluppo del progetto DE-PORT in una prospettiva transazionale, che permetta di verificare quali siano le migliori prassi già in atto in altri Paesi, appare più che condivisibile e auspicabile.

Volendo sintetizzare le esigenze formative degli operatori penitenziari nel loro relazionarsi con i detenuti stranieri, le stesse sembrano quindi essere orientate all'acquisizione di:

- conoscenze linguistiche( considerate come un primo canale necessario a favorire la conoscenza reciproca);
  - conoscenza di elementi di base delle altre culture; (nozioni sulla storia, la religione, la situazione politica, le espressioni non verbali e meta verbali);
  - conoscenza della legislazione esistente in Italia sugli stranieri (per individuare le possibili opportunità lavorative e di reinserimento o di rinnovo del pregresso di soggiorno);
  - conoscenza delle opportunità lavorative e di reinserimento offerte dalla rete locale;
- conoscenza di esperienze e opportunità di reinserimento sociale di carattere transazionale.

Tali esigenze formative dettagliano, peraltro, quanto previsto dalla Raccomandazione CM/Rec (2012) XX:

- VII. Persone che lavorano con detenuti stranieri.
- Selezione
- 38. Le persone che lavorano con i detenuti stranieri devono essere selezionate sulla base di criteri che includono la formazione.

- 39.1 Il personale coinvolto nelle procedure d'ingresso dei detenuti stranieri deve essere adeguatamente formato per prenderli in carico.

- 39.2 Chi lavora con i detenuti stranieri deve essere formato al rispetto della diversità culturale ed essere sensibilizzati per comprendere i particolari problemi affrontati da tali detenuti.

- 39.3 Tale formazione può includere l'apprendimento delle lingue parlate più spesso dai detenuti stranieri.


- 39.4 I programmi di formazione devono essere valutati e rivisti regolarmente per garantire che rispecchino i cambiamenti nelle popolazioni e il contesto sociale.

- 39.5 Coloro che trattano gli imputati e gli autori di reato stranieri devono essere tenuti informati della legislazione e delle prassi nazionali attuali e della normativa internazionale e regionale sui diritti umani e gli standard relativi al loro trattamento, inclusa la presente Raccomandazione.

Nella situazione attuale, in cui i recenti episodi di terrorismo internazionale rischiano di incrementare il clima di paura e di diffidenza reciproca, sono ancora più importanti una costante attenzione e uno sforzo di conoscenza nei confronti di chi è "altro " da noi.

L'ascolto, la comprensione e la sospensione del giudizio, diventano la chiave indispensabile per permettere la conoscenza reciproca.


Si auspica, quindi, che il proseguimento delle attività di formazione dell'Università per Stranieri di Siena, unitamente al contributo che l'ISSP può fornire in termini di studio e analisi del contesto penitenziario, possano essere di ausilio nella ricerca delle soluzioni più idonee ad assicurare pari opportunità nelle condizioni detentive degli stranieri e a fornire una speranza nelle possibili alternative future, anche in vista della necessaria prevenzione e diminuzione della recidiva.



---

### Bibliografia

- Aebi. M. F., Delgrande N. *Così distante, così vicina. La situazione delle prigioni in Italia ed in Europa* - In Rassegna Italiana di criminologia, V, 3, 2011
- Ass. one Antigone; *Senza dignità – Rapporto sulle condizioni dei detenuti in Italia*, Gruppo Abele 2012
- AA.VV. *Essere stranieri in carcere*- Quaderni Issp n.12, giugno 2013
- Barbagli M.; *Immigrazione e reati in Italia*, Il Mulino, Bologna 2002
- Buffa Pietro *La prevenzione dei suicidi in carcere* Quaderno I.S.S.P. n. 8, dicembre 2011
- Dal Lago A. (a cura di), *Lo straniero e il nemico. Materiali per un'etnografia contemporanea*, Costa e Nolan, Genova 1998
- Di Maio L., Proto M., Longrazia M.C, *Manuale di legislazione sugli stranieri* Laurus Robuffo, 2012
- Marotta G. , *Straneiro e devianza. Saggio di sociologia criminale*, Cedam, Padova 2003
- Palidda S., *Mobilità umane. Introduzione alla sociologia delle migrazioni*, Raffaello Cortina, Milano 2008
- Telesca D.A. *Carcere e Multiculturalismo* Quattro Venti, Urbino 2011
- AA.VV. " *St.acco*" *Staff di accoglienza*. Issp/ Prap del Lazio, Roma 2009
- Terraciano U, Chiacchiera M. *Stranieri- Cosa cambia con la legge Bossi-Fini*" Experta edizioni 2009
- Zanzorso E., *Diritto dell'immigrazione*. Esselibri, 2012
- 



# L'ADATTAMENTO INTRAMURARIO DEL DETENUTO STRANIERO

*Convegno Deport "Oltre i confini del Carcere" 29.01.2015  
intervento di Sergio Santoro  
F.G.P. - C.C. Palermo Pagliarelli*

Da diversi anni l'Amministrazione Penitenziaria è impegnata a fronteggiare anche problematiche discendenti dalla presenza nelle carceri italiane di una percentuale elevata di detenuti stranieri con difficoltà peculiari di adattamento al contesto istituzionale penitenziario.

Nell'istituto penitenziario in cui presto servizio in qualità di funzionario giuridico-pedagogico, vale a dire la Casa Circondariale Pagliarelli di Palermo, sempre più negli ultimi anni si è assistito ad una ingravescenza del disagio psichico nei soggetti ristretti e, comunque, delle problematiche di adattamento alla vita intramuraria. La complessità e difficoltà della gestione della popolazione detenuta emerge chiara rappresentando che negli ultimi anni è stata emessa dalla Direzione dell'Istituto una cifra esorbitante di provvedimenti di Grande Sorveglianza motivati dal rischio autolesionistico e/o suicidario. Il provvedimento di G.S. richiede al Personale Penitenziario un costante controllo del comportamento del soggetto, delle sue reazioni e ripetuti interventi di sostegno psicologico da parte dei vari operatori del trattamento che interagiscono con lo stesso (Funzionari Giuridico-Pedagogico, Psicologi, Psichiatri).

Va soggiunto che, causa la carenza di fondi degli ultimi anni sul capitolo di bilancio in cui rientra il monte ore dell'osservazione psicologica e, quindi la drastica riduzione di tale monte ore, si è fatto massiccio impiego di prestazioni lavorative degli altri operatori ed in particolare dei Funzionari Giuridico-Pedagogici in funzione più di riduzione del danno piuttosto che in percorsi specifici di inclusione socio-lavorativa.

Abbiamo potuto osservare che il fenomeno degli eventi critici in carcere, quali quelli di autolesionismo o anti-conservativi, da anni anche sotto i riflettori di diversi

organismi, riguarda in significativa percentuale proprio detenuti stranieri. Questi ultimi, oltre a patire il sovrappollamento carcerario, non disponendo generalmente di fattori di protezione per l'integrazione sociale e comunque per un funzionale adattamento, quali riferimenti familiari in Italia, una idonea competenza linguistica e culturale, sono più inclini per la formazione di significative quote d'ansia e comunque di tensioni.

Ancora attualmente, nonostante la popolazione detenuta straniera in questa struttura sia circa il 17% dei ristretti presenti, il numero dei detenuti stranieri sottoposti a Grande Sorveglianza per rischio autolesionistico e/o suicidario è pari al 21.5% del totale dei detenuti sottoposti a tale misura (23 su 107).

Si è quindi avvertita la necessità di approntare una azione diretta ad accogliere e supportare il detenuto straniero già al suo ingresso in carcere, informarlo sulla sua situazione giuridica e sul regolamento della struttura detentiva, tradurre quindi il regolamento interno, i materiali informativi di carattere sanitario ed ogni aspetto connesso alla detenzione di interesse per il ristretto. Spesso infatti le quote d'ansia, le tensioni in genere sono riconducibili a difficoltà di espressione, alla scarsa od assente conoscenza della lingua italiana.

Ci siamo quindi preoccupati di migliorare il rapporto comunicativo-relazionale, permettendo al detenuto straniero di parlare nella propria lingua con l'ausilio di un mediatore linguistico. Al contempo il mediatore ha agevolato la comunicazione tra il detenuto ed i diversi operatori penitenziari che a diverso titolo interagiscono con lo stesso. Altri interventi da parte del mediatore vengono invece destinati a favorire i contatti tra i detenuti stranieri e le loro famiglie e tra queste e gli operatori

penitenziari.

Di fondamentale importanza è inoltre il trasferimento da parte dei mediatori interculturali agli operatori penitenziari di elementi di conoscenza sul contesto familiare e culturale di provenienza del soggetto, sul suo progetto migratorio, sul suo vissuto personale e sulle sue motivazioni.

Queste sono le azioni di intervento contenute in un progetto attualmente in declinazione presso Istituti Penitenziari ricadenti nel territorio del Distretto Socio-sanitario 42, tra cui l'istituto Pagliarelli, finanziato con fondi del Piano di Zona ex L.328/2000 e senza oneri per l'Amministrazione Penitenziaria.

La parte preponderante degli interventi effettuati dai mediatori interculturali in questa struttura ha riguardato l'agevolazione dei contatti dei detenuti stranieri con i loro familiari. La risoluzione della problematica ha lasciato registrare positive ricadute sul piano dell'adattamento, grazie all'abbattimento delle quote d'ansia dei detenuti stranieri.

Si rileva ad oggi significativa la quota di detenuti stranieri ammessi in questa struttura allo svolgimento di attività lavorativa intramuraria, al regime ex art. 21 O.P. ed al regime a "Sorveglianza Dinamica".

Nel solco sopra tracciato si inserisce a pieno titolo anche il progetto DEPORT "*Oltre i confini del Carcere*" dell'Università per Stranieri di Siena nella misura in cui si propone la valorizzazione dell'immigrato attraverso la creazione di un portfolio di competenze linguistiche e professionali anche grazie alla creazione di sinergie tra Università, imprese ed istituti penitenziari ed al precipuo fine di agevolare l'inserimento socio-lavorativo anche nel Paese d'origine.

Per gli operatori penitenziari trattasi di progetti fondamentali per un efficace supporto nel perseguimento della *mission* istituzionale oltre che per consentire una più agevole gestione della popolazione detenuta straniera con disagio all'adattamento. Il coinvolgimento dei detenuti stranieri in iniziative di loro gradimento non può che contribuire ed ha contribuito effettivamente all'abbattimento delle tensioni intramurarie e ad un funzionale inserimento nella vita intramuraria di tanti detenuti stranieri.

Pertanto, oltre che a meglio garantire i diritti umani dei detenuti stranieri e favorirne un adattamento funzionale, attraverso tali azioni, con l'auspicato consequenziale abbattimento del numero di provvedimenti di G.S., sarà quindi possibile un più funzionale impiego del personale

penitenziario in percorso di inserimento socio-lavorativo piuttosto che in azioni di riduzione del danno. Nondimeno, a fronte dei positivi esiti delle azioni sopra delineate, corre anche l'obbligo di significare che in alcuni casi si è dovuto prendere atto di situazioni particolarmente difficili, di detenuti stranieri con assetto personale destrutturato che non rispondono positivamente agli interventi per gli stessi approntati. Gravi difficoltà di integrazione intramuraria spesso riconducibili a personalità pesantemente incise da abuso di sostanze stupefacenti, dal severo conflitto culturale, dall'assenza di riferimenti familiari nel nostro Paese, fattori di rischio talvolta concomitanti ed in interazione circolare che non si riesce a fronteggiare nonostante l'impegno delle diverse professionalità che a diverso titolo interagiscono con il detenuto.

Le azioni sopra delineate sono state prospettate finora in questa relazione essenzialmente come opportune per un'efficiente gestione della struttura penitenziaria. Invero esse discendono dall'obbligo del nostro Stato di rispettare i principi contenuti nella Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Rec (2012)<sup>12</sup> ed ancor prima nell'art. 3 dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Infatti, conformemente a tale interpretazione lo Stato ha l'obbligo positivo di assicurarsi che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana e che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato ad un logorio o ad un'afflizione tali da eccedere il livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione.

L'art. 3 citato, come espresso dalla Corte, impone in ogni caso allo Stato di proteggere l'integrità fisica delle persone private della libertà.

Non attuare le azioni sopra indicate favorirebbe con tutta probabilità il rischio di isolamento del detenuto straniero e consequenzialmente non agevolerebbe il reinserimento dello stesso nel tessuto sociale ed ancor prima una sana integrazione nella vita intramuraria.

Va soggiunto inoltre che il reinserimento, come precisato dalla Consulta diversi anni or sono, integra un vero e proprio diritto del soggetto ristretto.

Si violerebbe inoltre l'art. 3 della C.E.D.U. qualora l'Istituto penitenziario non ponesse in essere gli interventi diretti ad alleviare il disagio psichico discendente dalla deprivazione personale che connota una larga fascia di detenuti stranieri.

Trattasi in definitiva del rispetto di principi fondamentali riconducibili in generale a quello dell'umanità della pena tra i cui corollari rientrano il rispetto della dignità umana e dei diritti individuali dei detenuti.

Vorrei aggiungere per ultimo ma sicuramente non per ordine di importanza, che tali azioni rispondono anche al dovere di solidarietà sociale di cui la Repubblica richiede l'adempimento ex art. 2 della nostra Carta Fondamentale, Repubblica che deve riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Va soggiunto infatti che già la nostra Carta Fondamentale riconosce e promuove i diritti fondamentali della persona, anche se in espiazione di pena detentiva, come emerge chiaro dagli artt. 2, 3, 27 e 32, quest'ultimo riferito al diritto alla salute. Il *focus* in questa trattazione centrato sulla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e sulle previsioni della C.E.D.U. riposa essenzialmente sull'attuale interesse dell'opinione pubblica verso l'azione di tale organismo internazionale a favore del miglioramento delle condizioni detentive dei soggetti privati della libertà personale, azione che ha comportato per lo Stato italiano anche pesanti condanne, come per la problematica del sovraffollamento carcerario.

Non si può che esprimere gratitudine per l'interesse manifestato per il tema degli Immigrati in carcere da parte dell'Università e del mondo della ricerca. L'impegno in tal senso profuso da questo importante settore istituzionale a parere dello scrivente, soddisfa in modo encomiabile il dettato costituzionale.





### *Il peso nel nostro bilancio delle attività trattamentali*

Tralasciando ogni considerazione sull'economia di quei sistemi che ancora contemplano un concetto di carcere di natura punitiva, retributiva o repressiva, possiamo facilmente rilevare come per il complesso apparato giudiziario che sovrintende alla gestione di illeciti e reati, all'esecuzione di sentenze e condanne, sia destinata ovunque una importante voce del bilancio statale.

Tutti i governi possono confermare il consistente impiego di energie per interventi e provvedimenti del proprio esercizio giudiziario e nello specifico per le attività di sicurezza e controllo sociale a questo settore collegati.

Dal punto di vista economico i costi degli interventi giudiziari per la gestione del livello esecutivo delle sentenze rimangono alti sotto ogni profilo, non di meno dal punto di vista sociale o personale per tutti i soggetti che ne sono coinvolti.

Per quanto riguarda l'esecuzione penale, volendo inquadrare i costi delle attività trattamentali, attività che oggi si estendono con il nuovo istituto della messa alla prova anche alla probation processuale, dobbiamo innanzitutto prendere atto che non sappiamo abbastanza su come i diversi operatori possano essere di sostegno agli individui sulla strada della desistenza e del recupero, della riconciliazione, del perdono, del reinserimento sociale.

## VERSO UNA SPENDING REVIEW DEL TRATTAMENTO

*di Pasquale Napolitano*

Anche nello specifico della sola esecuzione penale non siamo in grado di riportare dati salienti in termini statistici di analisi e di ricerca sui vissuti, sugli aspetti culturali, sulle condizioni in cui di fatto vengono attuati e praticati i nostri trattamenti di riabilitazione e reinserimento sociale.

Non possiamo neanche quantificare i costi e i tempi effettivi del 'trattamento', gli oneri delle prestazioni di tutte le professionalità che vi intervengono, l'arco di tempo o il perdurare delle prestazioni e della presa in carico dei vari servizi.

Per un'analisi del 'trattamento' dobbiamo dunque assumere il tempo e i costi come fattori estremamente variabili e non sempre rilevabili.

Altri costi poi potremmo addurre al 'trattamento', ma sono anche questi in genere poco indagati e rintracciabili.

Se tuttavia provassimo ad analizzare meglio quel poco che gli operatori del trattamento riescono a comunicarci sul loro vissuto, sulle loro esperienze, se li interrogassimo di più su certi aspetti logoranti del proprio lavoro, potremmo scorgere nel settore pubblico come nel privato sociale tendenze e conseguenze preoccupanti in molte nostre risorse umane.

Non sono le diverse professionalità a fare la differenza in questi stati di logoramento da stress lavorativo, sono

condizioni che possono condurre ad un progressivo calo di capacità e abilità, ma anche a conseguenze nel tempo devastanti. Il problema investe gli operatori che coadiuvano o gestiscono i percorsi rieducativi di prevenzione e/o recupero, soprattutto quelli che per lungo tempo e in continuità sono impegnati ad operare e intervenire direttamente sul campo.

Oggi dobbiamo annoverare un numero significativo di social worker che a un certo punto della loro vita professionale abbandonano alcuni settori assistenziali, con particolare riferimento a quanti lavorano nei servizi di recupero dalle dipendenze, da alcol o da altre droghe.

Troppi operatori dell'esecuzione penale si trovano in congedo per motivi di salute e tra gli operatori delle carceri registriamo proprio in Italia la preoccupante media di circa un suicidio al mese.

Eppure nello specifico dell'esecuzione penale lo stress da lavoro è ancora un fattore poco considerato quando analizziamo i costi del trattamento.

Su allarmanti segnali di logoramento, su specifici fattori di rischio professionale, non riusciamo a intervenire con più adeguate prassi e procedure, non riusciamo a fissare l'ausilio di protocolli e regolamenti.

In molte realtà di servizio non riusciamo a individuare con risolutiva efficacia nuovi, diversi e più efficienti criteri di gestione, dunque in alcune circostanze non sempre è possibile ovunque assicurare adeguate soluzioni operative.

Il sovraffollamento delle strutture, l'equa distribuzione delle piante organiche del personale, le carenze di alcuni ruoli professionali, l'eccessivo turnover della popolazione detenuta, i continui trasferimenti, gli ingressi massicci e improvvisi che caratterizzano la storia e la vita di alcuni istituti, sono solo alcuni dei fattori che possono inficiare fortemente la nostra operatività.

Nella governance di molteplici situazioni di stress non siamo in grado di intervenire sempre adeguatamente.

Oltre al bilancio economico dai nostri uffici e istituti non riusciamo a ottenere un contestuale resoconto organizzativo e operativo a più livelli d'analisi, uno sforzo volto a identificare il complessivo bilancio sociale di ciascuna struttura.

Possiamo auspicare che il futuro ci riserva una più diffusa pianificazione esecutiva, una regolamentazione sempre più precisa e dettagliata di compiti, competenze e responsabilità.

Attendiamo senza tempo l'organizzazione di strutture sempre più adeguate al trattamento, lo sviluppo,

l'identificazione e la fissazione di vere e proprie mappe operative, oltremodo variabili nell'adeguamento ai diversi campi di specializzazione che tuttavia dovrebbero sempre più caratterizzare i nostri interventi nel prossimo futuro.

Sul piano trattamentale riteniamo che solo nell'ambito di una più vasta gamma di specializzazioni di settore sarà possibile identificare e fissare prassi e procedure da adottare nell'affrontare le diverse e differenti gestioni.

Andrebbero dunque differenziate le molteplici criticità ed evenienze che invece caratterizzano oggi in una complessità ancora in gran parte irrisolta il nostro lavoro quotidiano.

Sul piano del progresso digitale da troppo tempo attendiamo la dotazione e lo sviluppo di tecnologie più avanzate e a passo coi tempi, dotazioni che ci dovrebbero consentire di progredire in materia di comunicazioni, contatti esterni, spazi virtuali per il trattamento e specializzazioni di settore. Attendiamo pertanto anche le ampie economie che sarebbero assicurate da uno sviluppo delle I.C.T. nelle nostre strutture.

Attendiamo lo sviluppo di sorveglianze dinamiche, la gestione di istituti e servizi dell'esecuzione penale sempre più aperti a deleghe operative e a relazioni di rete.

Indugiamo talvolta nel promuovere tutti quei processi in grado di avviare un effettivo allargamento dell'apparato esecutivo nella direzione di un più ampio intervento della comunità esterna, ancora esitiamo nell'utilizzazione di ogni risorsa e servizio territoriale disponibile.

Nell'esecuzione penale sono proprio tutti questi presupposti e condizioni che potranno soccorrere nell'affrontare molte difficoltà, nel fronteggiare quei fattori negativi che oggi gravano solo sui bilanci della nostra accentrata e isolata operatività.

Dunque la strada per assicurare alla nostra amministrazione una più equa ripartizione di carichi e responsabilità è quella che ci consentirà di distribuire a un più complesso sistema di servizi, istituzioni, cooperative, comunità, onlus agenti in campo sociale ed educativo, il carico annoso di competenze talvolta anche impropriamente assunte, di desistenze irrisolte, di cure mancate, di soluzioni alternative.

Distribuire è anche l'unica opportunità che ci è data per attenuare almeno in parte quella mole di insuccessi e fallimenti ai quali quotidianamente assistiamo per il solo fatto di essere chiamati ad operare al di qua delle sbarre.

Dobbiamo allora sforzarci di raggiungere ovunque le

condizioni di servizio che non ci vedano staccati da quel volano di relazioni che ci assicurano il potenziale contributo sociale della comunità esterna, l'intervento più ampio e capillare di istituzioni e servizi territoriali.

### *La sorveglianza dinamica*

La facoltà poi di operare ovunque bilanci sociali, di procedere verso una *corporate social responsibility* di ogni istituto, servizio o settore d'intervento è proprio la sola strada per consentire stime e valutazioni indispensabili alla gestione di livelli di benessere organizzativo sempre più adeguati.

Diversamente ogni forzatura per l'allestimento della sorveglianza dinamica, ogni sforzo per confezionare ed effettivamente indossare quest'abito oggi così ricercato, può dar vita facilmente a possibili scompensi nella vita delle nostre strutture, a veri e propri imbarazzi d'esercizio, perché la sorveglianza dinamica è una veste che per sua stessa natura deve essere comoda, armoniosa e confezionata proprio 'su misura'.

La sorveglianza dinamica può essere organizzata innanzitutto nel rispetto delle singole strutture di servizio, nel rispetto del territorio, della sua storia, cultura e vocazione, nel rispetto dell'ambiente e di tutte le risorse umane che intervengono nel trattamento e nell'esecuzione penale.

La sorveglianza dinamica si realizza nella salvaguardia e/o nel miglioramento della comunicazione organizzativa preesistente, nel superamento o nel mantenimento di molte e particolari scelte gestionali che meglio si adattano a questa o quella struttura.

La sorveglianza dinamica ha per sua natura una continua attenzione allo sfruttamento e alla valorizzazione di ogni spazio disponibile e vivibile, alla qualità della vita di relazione e al pieno rispetto di tutto il capitale umano, risorse in continuo divenire in ogni specifico contesto, che sia detentivo, di comunità o di probation.

*I nostri confronti, le nostre certezze.*

*Un successo tutto europeo lo sviluppo della giustizia riparativa e della probation.*

Certamente i sistemi governativi che non riescono a registrare sul bilancio statale significativi disinvestimenti nel settore penitenziario sono quelli che vedono le istanze di riparazione, mediazione penale e di messa alla prova cedere il passo al proliferare degli apparati detentivi

tout court.

Costa oggi assicurare un adeguato livello operativo a istituzioni e servizi in grado di sviluppare in proprio azioni sempre più a passo coi tempi, con super controlli e specializzazioni sempre più raffinate nell'impegno trattamentale.

Può ovviamente costare molto meno sviluppare spicchi operativi più rispondenti alle diverse esigenze del trattamento e gestioni più capillari di prevenzione e intervento, ma ciò può avvenire solo con il massimo coinvolgimento di terzi e di ogni altro servizio pubblico o privato, sia esso profit o no profit.

Può costare molto meno decentrare, affidare ad un più ampio spettro e raggio d'azione gli sconfinati processi educativi di prevenzione, mediazione, riparazione, di cura e controllo sociale.

Un dato di spending review che possiamo constatare negli sviluppi della probation in alcuni paesi dell'UE è proprio quello che ci conferma che il costo del "sovraffollamento" degli istituti penitenziari non è meno alto dell'investimento in formule sempre più ampie di probation.

In prima fila sono allora proprio le istanze della giustizia riparativa che possono indicarci la strada per ogni significativa risoluzione degli alti costi della gestione istituzionale penitenziaria.

Sentenze che vanno nella direzione di formule sempre più ampie di probation potranno contribuire ad assicurare nel tempo anche un progressivo sviluppo-incremento dell'offerta trattamentale penitenziaria, perché le richieste, la varietà stessa dei progetti trattamentali che verranno sviluppati, determineranno lo sviluppo di specializzazioni, aumentando dunque il potenziale imprenditoriale esecutivo del trattamento differenziato in ambiente esterno.

I cambiamenti in atto nell'impegno giurisprudenziale col nuovo istituto della messa alla prova sembrano finalmente poter segnare l'avvio di una nuova era della giustizia italiana.

A ben guardare la scena internazionale possiamo anche osservare che nel campo della giustizia riparativa, negli sviluppi della probation, nelle specializzazioni del trattamento registriamo oggi un autentico progresso che è tutto dell'Unione Europea.

Anche in molti punti del percorso in progress che riguarda il nostro paese possiamo riconoscere importanti risultati proprio dall'impegno divulgativo e organizzativo portato avanti dall'UE, grazie a raccomandazioni,

scadenze procedurali, promozioni, ben mirati programmi di finanziamento, promozioni operate nell'ambito di precise politiche di sviluppo.

Una effettiva spending review in campo penitenziario la registriamo dunque nei paesi europei dove diversificate formule di gestione possono abbinarsi a più diffuse deleghe esecutive e privatizzazioni, con soluzioni che offrono effettivi spiragli di economia di sistema.

In questi auspicabili assetti gestionali i nuovi campi d'investimento riguardano in primo luogo un capillare sviluppo del trattamento, con le sue estensioni nelle più svariate formule "esterne" che vedono anche il risultato di un più praticabile controllo da parte dei servizi territoriali. Sono proprio i servizi sociosanitari che meglio possono assistere la formazione e il consolidamento di specializzate appendici esecutive, prevalentemente organizzate in regime di vita comunitaria.

I nuovi campi d'investimento economico dovrebbero poi riguardare lo sviluppo digitale, sia per la più vasta organizzazione giudiziaria che per gli istituti penitenziari, per le attività e i servizi connessi in rete.

Nelle più recenti esperienze britanniche registriamo novità anche nell'affidamento ad appalti di una delle più importanti voci di spesa relativa alla sicurezza, con particolare riferimento alle semplificazioni operate nel campo della sorveglianza dinamica con la rete GPS utilizzata nell'impiego di strumenti elettronici di controllo a supporto di molti campi di gestione della probation.

La vera differenza da stimare negli sviluppi trattamentali è tuttavia nella qualità dell'intervento attuabile, nel potenziale d'incisività dell'azione istituzionale, ovvero nel risultato, nella capacità di fronteggiare il danno agendo sui processi di desistenza attraverso azioni più capillari e contestuali, dunque agendo direttamente sui veri fattori della recidiva.

In campo giudiziario e penitenziario sono proprio queste due particolari variabili – lo sviluppo delle formule di probation e lo sviluppo digitale – che possono farci pervenire a un effettivo snellimento procedurale, a deleghe e all'affidamento a terzi di funzioni certamente più dispendiose nella diretta gestione dell'amministrazione statale.

Nell'organizzazione giudiziaria sono questi i campi fondamentali d'azione per una più proficua ed effettiva spending review, settori di sviluppo dell'esercizio giudiziario che possono aprire ampie prospettive di risparmio, nuovi spiragli gestionali per le nostre operazioni di revisione della spesa.

Anche in Italia, oggi forse più che mai, dovremmo iniziare a sperimentarci in nuove formule di gestione del trattamento, per un motivo che tuttavia non è solo di natura economica.

Ogni previsione non può escludere nel prossimo futuro l'aumento delle persone impegnate in programmi di messa alla prova e pertanto sono attese evoluzioni significative dell'offerta trattamentale.

Con lo sviluppo e l'incremento dell'istituto della messa alla prova avremo presto a disposizione più alternative per l'attuazione della probation processuale, più risorse per poter agire un trattamento differenziato e aumenteranno pertanto anche le offerte e le alternative per la probation penitenziaria.

Assisteremo con molta probabilità per il nostro sistema giudiziario a una possibile diminuzione del sovraffollamento delle strutture penitenziarie.

È in fase d'avvio la costruzione di una rete nazionale di servizi e strutture esterne qualificate e abilitate all'esecuzione dei programmi di trattamento e di messa alla prova. Siamo sul procinto di espandere in maniera esponenziale alleggerimenti procedurali e deleghe.

Nel nostro sistema di welfare assisteremo sì ad una crescita in valore assoluto dei costi economici connessi all'esecuzione penale e alle istanze della giustizia riparativa, ma nell'ambito di una diversa distribuzione degli oneri e dei carichi gestionali in bilancio. Come amministrazione penitenziaria vedremo finalmente una effettiva riduzione e riorganizzazione della nostra spesa pubblica.

In questa situazione di operatività in progress e di graduale ristrutturazione dell'intera organizzazione giudiziaria ogni analisi tesa a migliorare il complessivo apparato del trattamento e della riabilitazione non potrà che giovare se riuscirà ad illuminare possibili sentieri di sviluppo, per la probation in genere e per la reingegnerizzazione in atto anche nella nostra amministrazione, sempre più proiettata nella gestione dinamica delle nostre strutture detentive.

#### *Gli sviluppi dell'istruzione e della formazione*

L'importanza di ben investire nella direzione della qualità e della quantità dell'offerta trattamentale sarà indubbiamente la chiave di volta del nuovo sistema giudiziario.

Iniziamo allora a guardare a più ampie e migliori opportunità di istruzione e formazione, allorché nel campo

dell'istruzione e del long life learning registriamo una problematica trattamentale che da sempre caratterizza l'impegno nelle attività interne e nelle scelte dei programmi della nostra utenza, nella fase iniziale dell'esperienza detentiva come nella reclusione vera e propria.

Si tratta di un fattore ricorrente nella nostra esperienza che possiamo fissare come scarsa inclinazione di molti detenuti all'impegno scolastico. Non è sempre facile l'avvio di impegni formativi, di programmi in genere "rieducativi" di studio, soprattutto difficoltà a seguire percorsi stereotipati d'apprendimento degli attuali sviluppi didattici scolastici.

Un dato che solo apparentemente sembra smentire l'assunto che è proprio del longlife learning, perché in realtà il diniego o la fuga dai programmi esprime proprio il disagio delle persone di fronte ad un anelito profondo che esiste ma che permane da sempre o da tempo inibito.

Gli operatori che insistono su certe proposte trattamentali possono talvolta registrare espressioni anche di forte disagio, come di una forza interiore che sembra poter implodere e generare una profonda sofferenza, tanto è irretita in schemi che precludono ogni contatto con l'impegno scolastico e all'apprendimento in genere.

Salvo ingaggi che risiedono prevalentemente in livelli di sviluppo culturale già in progress, in soggetti con attitudini allo studio già acquisite in esperienze pregresse, possiamo constatare che non poche persone sottoposte a programmi di trattamento in custodia o in comunità fanno registrare vere e proprie inibizioni allo studio, aspirazioni a mantenere un basso livello di istruzione.

Nel campo della motivazione scolastica con adeguate ricerche da avviare in campo trattamentale sarebbe invece possibile tracciare mappe molto differenti e differenziate di intervento.

In ambito penitenziario e in genere nell'esecuzione penale sia la didattica che i programmi e le modalità d'erogazione dell'istruzione e della formazione andrebbero abbondantemente rivisti, trasformati, aggiornati alle più avanzate potenzialità connesse allo sviluppo delle ICT, alle nuove metodologie e potenzialità che acquisiamo oggi sempre più in campo pedagogico.

L'impegno didattico andrebbe indirizzato al continuo sviluppo e aggiornamento di metodologie e tecniche tese a facilitare l'apprendimento in età adulta, con percorsi informati a tutte le consapevolezze che le scienze del comportamento hanno oggi maturato nel campo del

trattamento delle patologie dell'apprendimento.

Occorrerà dunque innanzitutto in chiave didattica e formativa affrontare con metodologie molto più evolute le problematiche rieducative.

Bisognerà nella realtà del trattamento agire più incisivamente una guidance a livello individuale, volta a risolvere quei fattori che possono sconnettere l'individuo dai normali processi evolutivi, attenta a far progredire ciascuno nella giusta direzione.

Se partiamo dal presupposto che ogni ricerca sull'apprendimento indirizza al bisogno di assicurare alla nostra società un apporto permanente, long life learning, se la soddisfazione di tale bisogno sia ovunque evidenziata come auspicabile per migliorare l'inclusione sociale, la riabilitazione di quanti tendono a trasgredire norme e regole, non possiamo avere dubbi sul bisogno d'investire innanzitutto in risorse di personale, metodologie d'istruzione e formazione indirizzate a favorire tutti i possibili, differenziati processi d'apprendimento.

Le attività richiedono per ogni settore, scolastico o di formazione professionale, di essere programmate nell'ambito di una più ampio dispiego di metodologie e supporti didattici, l'offerta deve essere caratterizzata da percorsi il più possibile attraenti e predisposti per il raggiungimento di una più ampia gamma di step formativi. Cambiamenti e progressi possono essere più e meglio sostenuti in programmi indirizzati a riabilitazioni e reinserimenti sociali che contemplino la permanenza in un ambiente "esterno" o "altro" ma anche in un ambiente che sia il più possibile vicino e confacente al contesto riabilitativo proprio di quel processo di reintegrazione, di quel preciso impegno e bisogno di recupero.

Nasce da questo assunto, che può trovare nella realtà e più che mai nell'impiego delle ICT sconfinati e nuovi sviluppi operativi, il bisogno di operare ampi adattamenti, di fissare nuovi percorsi e tipologie di programmi, un bisogno davvero immediato di dover pervenire al più presto ad azioni d'implemento e di sistema per sostenere la nostra governance formativa nella probation.

Un bisogno formativo per gli operatori del settore può essere fissato nel pieno coinvolgimento e nell'avvio nel nostro paese di un fondamentale programma di auto-ricerca-implemento nel campo dell'educazione, dell'istruzione e della formazione.

È necessario avviare un programma nazionale di analisi, sullo sfondo di uno sviluppo concomitante dei programmi di probation.

Lo sviluppo della probation ha una natura complementare rispetto al problema del sovraffollamento delle strutture penitenziarie, è dunque necessario avviare una ricerca da proiettare nello scenario tutto nuovo di un aumento indispensabile e non più arrestabile dell'offerta trattamentale. L'incremento delle formule di probation al quale assisteremo sarà forte a livello processuale ma non mancherà di farsi apprezzare parimenti anche sul versante della probation penitenziaria.

Un programma di auto-ricerca-implemento da attuare su vasta scala e ben proiettato nelle ampie prospettive operative aperte dalla giustizia riparativa e dall'introduzione della messa alla prova.

Se finora un monitoraggio nazionale o territoriale hanno potuto sostenere lo sviluppo di specifici programmi didattici e di formazione professionale, ciò è avvenuto con progressi disomogenei e soprattutto all'interno dell'orizzonte operativo carcerario.

Questo orizzonte oggi si espande a nuovi spazi, a scenari operativi esterni, all'uso sempre più diffuso dei media, al loro potenziale impiego per programmi trattamentali domiciliari o da condurre presso servizi e strutture che per comodità definiamo 'comunità giudiziarie'.

Un orizzonte dunque aperto ai nuovi spazi dello sviluppo digitale che si dovranno attivare, attraverso la produzione di specifici programmi per le nostre strutture e per i nostri servizi.

*Un pool di istituzioni e agenzie per la produzione dei programmi di formazione destinati al trattamento*

In campo didattico e formativo ai servizi penitenziari e di probation potranno essere connessi online servizi e programmi predisposti da MG-MIUR, alla cui produzione non è da escludere l'apporto e la collaborazione di altri ministeri, di enti culturali quali la RAI, le università, ma anche istituti di ricerca e agenzie di respiro europeo o internazionale.

Non è da escludere ogni altro contributo da parte di biblioteche, fondazioni, associazioni, servizi UE, contributi regionali e territoriali in genere.

La rete risolverà molti ostacoli e condizionamenti che oggi limitano gli interventi, con particolare riferimento al contributo e ai contatti con agenzie esterne e col privato sociale, come ampiamente già prospettato nell'Agenda Digitale del Trattamento Penitenziario su [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

I cambiamenti in corso nella politica penale lasciano

intravedere un futuro di grande impegno del livello governativo nei rapporti con le succitate agenzie, nei programmi nazionali di ricerca/implemento.

Le attività di autoformazione, ricerca e implemento, con accordo tra i due dicasteri MG-MIUR, potrebbero trovare il coordinamento di un istituto centrale di management, chiamato a sviluppare le specializzazioni di settore, per livelli capillari d'azione di docenti e social worker del trattamento.

Un istituto in grado di agire in chiave formativa avanzata un livello centrale e istituzionale di monitoraggio nello sviluppo di tecniche, metodologie, percorsi, progetti e prassi esecutive dei nuovi programmi di trattamento.

Un'agenzia di management potrà assistere sul piano nazionale la ricerca, la sperimentazione, potrà seguire approfondimenti operativi, gli sviluppi delle singole professionalità coinvolte, lo scambio costante di buone prassi e la crescita in qualità e omogeneità degli interventi del Servizio Nazionale di Probation.

In definitiva grazie all'azione congiunta di base tra le due principali istituzioni (MG-MIUR) potremo assistere al varo di programmi educativi per minori e per adulti nei diversi settori dell'intervento trattamentale, allo sviluppo progressivo di nuovi campi di specializzazione del trattamento.

Una giustizia sempre aggiornata nella qualità dei programmi del long life learning potrà esperire più mirate sentenze riparative e maggior coinvolgimento nei progetti di mediazione penale, più adeguati programmi riabilitanti che la nostra società merita per un suo effettivo sviluppo.

Possiamo in questa breve ricognizione di spending review ancora una volta invitare a scorgere il delinearsi, più chiaro e inevitabile, di molteplici e specifici campi di specializzazione negli interventi trattamentali dei nostri social worker.

Nulla di più siamo in grado di aggiungere su quali potranno essere i prossimi orientamenti gestionali, su cosa altro potrà caratterizzare nella nostra prossima organizzazione il nuovo impegno psico-socio-pedagogico, un livello operativo il cui sviluppo certamente si profila di ampia portata in questo momento in cui molti, profondi cambiamenti riusciamo appena a scrutare all'orizzonte.

## Nuove strade per Buoncammino

*Introduzione di Maria Strangis*

*tratto dal sito internet del FAI, Fondo Ambiente Italiano, [www.fondoambienteitaliano.it](http://www.fondoambienteitaliano.it)*

Il carcere di Buoncammino sorge sul colle di San Lorenzo, a ridosso dell'Anfiteatro romano e della chiesa omonima, ed è tra i siti più suggestivi della città. Il luogo, antropizzato fin dal Neolitico, compare in un disegno di Rocco Capellino (ingegnere di Carlo V) come cava. Dopo la distruzione, nel 1258, della capitale giudicale Santa Igia la città dalle rive della Laguna di Santa Gilla fu trasferita nella rocca pisana conosciuta come Castello. Il pianoro a ridosso della "città murata" divenne nel 1833 una "pubblica passeggiata" alberata, in cui nel 1855 fu progettato il primo nucleo delle "Carceri succursali". E' curioso ricordare che il primo Direttore fu Domenico De Sica, nonno dell'attore e regista Vittorio. L'edificio di oggi è il risultato di una lunga vicenda conclusasi nel novembre 2014 con la sua chiusura. A parte i rifacimenti del XX secolo sono ancora riconoscibili i due blocchi principali, il primo opera dell'ingegnere Giovanni Imeroni, il secondo nato dall'addizione realizzata, tra il 1887 e il 1897, dall'Ufficio tecnico del Ministero degli Interni. Il camminamento per la vigilanza che circonda tutto l'edificio lo rende uno dei luoghi più panoramici di Cagliari.

Sono stati 30.000 i Sardi che il 21 e 22 marzo scorsi, hanno visitato il "gigante" che dal colle San Lorenzo guarda gli stagni, il mare, il Campidano, i Sette Fratelli, i monti delle Barbagie. Cittadini e cittadine che grazie al *Fondo Ambiente Italiano* e alla sua XXIII edizione delle Giornate FAI di Primavera hanno partecipato ad un grande evento di restituzione di un luogo da sempre fulcro di Cagliari.

Il monumento (di ciò si tratta) sfiora l'ettaro e mezzo di superficie ed è il complesso architettonico più vasto della città. Il *Fondo Ambiente Italiano* contribuisce con le sue attività, idee, iniziative, a restituire alle comunità i luoghi che ne hanno costruito le geografie esistenziali, paesaggistiche, estetiche, proponendo con il coinvolgimento della cittadinanza modelli di recupero e rifunzionalizzazione. Le pregiate architetture civili e militari in via di dismissione che abitano le nostre città devono diventare protagoniste di un nuovo modello di sviluppo.

A tal fine la Presidenza *FAI Sardegna*, la *Delegazione FAI di Cagliari*, il *FAI Giovani Cagliari* hanno organizzato con l'Amministrazione Penitenziaria la riapertura dell'ex Carcere di Buoncammino, per dare la possibilità sabato 2 e domenica 3 maggio di capire con gli occhi cosa custodiscano quelle alte mura. I circa 15.000 visitatori hanno seguito un percorso che si snoda lungo il braccio destro della struttura e hanno avuto a disposizione, oltre agli studenti e ai volontari, una mappa con legenda per potersi orientare, che riproduce i percorsi dei detenuti attraverso la struttura. Sabato 2 maggio, nell'ambito del Progetto *Il Primo Miglio*, nel *Reparto Destro* di Buoncammino ci sono stati eventi inerenti la vita carceraria e il ruolo delle grandi fabbriche architettoniche detentive.

Negli stand allestiti è stato possibile acquistare i prodotti delle colonie penali dell'isola.



# Carcere di Buoncammino

## Cagliari

di Giampaolo Cassitta  
Dirigente P.R.A.P. Sardegna

Nel cortile è stato collocato un box *Nuove strade per Buoncammino* per chi ha voluto lasciare la sua idea sull'utilizzo futuro della struttura.

Perché la gente decide di visitare un carcere vuoto? Me lo sono chiesto osservando moltissime persone che, in fila, attendevano pazienti (fatto inconsueto per gli italiani) di poter entrare nell'ormai dismesso carcere di Cagliari Buoncammino. Le stesse file e la stessa pazienza si era già notata, a Marzo, in occasione delle giornate FAI di primavera, per San Sebastiano a Sassari e per la rotonda di Tempio. In fila ad annusare il silenzio. A provare a sentire quel rumore sordo che produce la chiusura di un blindo e lascia un uomo, da solo, nella sua cella. Il carcere di Buoncammino, durante le due giornate di apertura, volute fortemente dal Fai, ha anche ospitato due eventi: il primo un convegno su Michel Foucault sul sorvegliare e il punire e l'altro legato al progetto sul libro "La cella di Gaudì, storie di galeotti e di scrittori". Parole dense e importanti dentro un vuoto abitato, sino al 23 novembre 2013, da moltissimi corpi. Che oggi non ci sono più ma che per mesi e per anni hanno annusato il sudore stantio misto alle lacrime e alle speranze di vite comunque spezzate. La gente che calpesta quel luogo probabilmente non riusciva a comprendere appieno quella laica sacralità nascosta. Perché il luogo è un simbolo e i simboli diventano cose da osservare per provare a capire. Un carcere però, a dispetto di molti altri spazi, è anche un'idea, un qualcosa dove si è deciso di chiudere molti corpi che avevano infranto le regole della comunità. Del carcere si ha paura e si pensa sia un luogo di tortura, una raccolta di uomini annullati e destinati al supplizio. Chiaramente non è così. Meglio, non è più così: l'uso del supplizio è stato abbandonato da circa due secoli e le mura penitenziarie si sono "modernizzate", hanno tentato di costruire dei percorsi intorno all'uomo e non al corpo del recluso. Però la gente, in fila, attendeva di vedere qualcosa di straordinario, qualcosa da poter



raccontare, qualcosa di emozionante da osservare in un mondo dove, ormai, tutto è stato già visto, fotografato, filmato, vivisezionato. Cercavano, a dire il vero, i rumori che non c'erano perché, probabilmente la visita era legata alla curiosità di voler vedere e solo più lontanamente al voler "sentire". Un carcere ha rumori quotidiani, come li ha una scuola, un ospedale, un aeroporto. Alcuni sono ovattati dalla struttura, ma questo accade anche in altri luoghi o, per dirla con Marc Augè dei "non luoghi" completamente identici nei riti e nelle forme. Il carcere ha comunque una sua identità fisica e storica e quindi è sicuramente un territorio anomalo, un quartiere conosciuto ma mai frequentato, una zona impenetrabile con il fascino dell'ignoto. Quella lunghissima fila di migliaia di cittadini in attesa di scavalcare per la prima volta quei gradini e quelle scale che accompagnano verso il lato destro, dove alla fine di un lunghissimo corridoio ci sono le celle dei detenuti, raccontano impressioni forti, un'attesa per conoscere e capire il posto del supplizio dell'anima. Corpi senza la possibilità di poter camminare liberamente, ma solo all'interno di un ambiente ben delimitato, corpi che non producono e non sentono nessun rumore. Un ex detenuto che ha partecipato all'evento legato al libro "la cella di Gaudì" ha raccontato in maniera chiara che cosa sia un carcere e, soprattutto un posto decisamente "chiuso". Lo ha fatto spiegando la differenza tra il carcere di Buoncammino e quello all'aperto di Isili: "per la prima volta, a Isili, dopo tanto tempo, vidi le rondini". Quella lunga fila in attesa chiede di capire il carcere e di riportare dentro i rumori ma, almeno credo, chiede dei rumori diversi: quelli di bambini, donne, uomini, vuole che quel carcere diventi un'agorà di incontri e di nuove sensazioni. E, il carcere "aperto" deve necessariamente riportare il pensiero verso gli altri istituti dove i detenuti ci sono ancora con la speranza che anche da quelle parti volino le rondini.

# Pillole di formazione

di Emanuela Cimmino  
F.G.P. C.R. San Gimignano



Sono state pillole di formazione quelle offerte al personale della C.R San Gimignano nell'ambito del Benessere del Personale e del Parf (progetti a basso impatto finanziario) nel 2014. Percorsi volti

all'acquisizione di conoscenze e di competenze per migliorare il proprio approccio lavorativo in un contesto che richiede continuamente di tenersi aggiornati e di adattarsi ai cambiamenti che essi siano legislativi e/o logistici organizzativi.

Ognuno è portatore dei propri saperi, quelli trasmessi dalla famiglia, quelli acquisiti a scuola e quelli appresi dall'esperienze di vita, dividerli non solo ci rende più ricchi ma il più delle volte ci consente di gestire al meglio situazioni che diversamente potrebbero restare irrisolte; acquisire nuovi saperi soprattutto se contestualizzati non può che favorire *il fare* e garantire una migliore conoscenza di se stessi acquisendo fiducia ed autostima.

Le pillole di formazione trasmesse non sono state solamente finalizzate all'acquisizione di parametri teorici quanto all'apprendimento di dinamiche per gestire situazioni definite "critiche" ben note nel contesto carcere, quale ad esempio gli aspetti relazionali da tenere in conto quando si interagisce con i detenuti tossicodipendenti, il *profile* psicologico e personologico, come agire in caso di contagio di malattie infettive, cosa ed in che modo potersi organizzare per proporre percorsi trattamenti innovativi in un sistema carcere che si vuole rendere sempre più aperto e dinamico. Ma andiamo per ordine.

Con l'attuazione della sorveglianza dinamica, ancora di più sicurezza e trattamento sono chiamati a lavorare in sinergia, in maniera strategica, ogni operatore si fa carico delle proprie competenze e diventa direttamente ed indirettamente portatore delle proprie conoscenze e ba-

gaglio esperienziale trasmettendole al team. Le giornate dell' 11 marzo 2014 e del 20 marzo 2014 rivolte come ogni percorso formativo offerto sia al Comparto Sicurezza che Ministeri compreso assistenti sociali ed esperti psicologi, hanno posto prevalentemente attenzione sulla necessità ad apprendere nuove procedure di attuazione e strumenti da adoperare in un contesto penitenziario che richiede sempre più di essere innovativo. La formazione sulla Sorveglianza dinamica e sicurezza intramurale è stata condotta dal Direttore, dai Capi Area Trattamento e Sicurezza.

Il 21 ottobre 2014 la Sala Conferenze è diventata la sede per la formazione sulla "*Gestione dei detenuti affetti da dipendenza*"

Il soggetto detenuto spesso si fa promotore di proteste quale la messa in atto di gesti auto lesivi, scioperi della fame, della sete e della terapia farmacologica, al fine di soddisfare i propri bisogni, spesso gesti strumentali ma che possono essere, però, anche indice di disagi e richieste di sostegno. Diverso il target dell'utenza con la quale interagiamo quotidianamente, diversi i detenuti con storie di dipendenza dalla droga, dall'alcool al gioco d'azzardo. Compromessi i loro comportamenti ed il profilo cognitivo. Il detenuto "dipendente" è spesso colui che si nasconde, che costruisce una maschera, quello del Falso Sé, è il bugiardo, è colui che torna bambino, è colui che non sempre riesce a smettere cercando altre dipendenze, è colui che pretende, è colui che scappa, è colui che grida e minaccia, ma che si sa esprimere e sa comunicare prevalentemente attraverso la forma della creatività, è colui che va soprattutto gestito.

*Minority report*, questo il titolo che è stato dato al percorso formativo, è stato un contesto di formazione con processi di apprendimento rispetto alle forme di dipendenza con tutte le sue sfaccettature, dall'acquisizione di elementi teorici all'apprendimento di strumenti di

*action plan*, per prevenire e saper gestire gli eventi critici. La giornata ha previsto sia l'aspetto didattico teorico relativo alla presentazione del mondo della dipendenza sia l'aspetto pratico mediante delle simulate in aula volte alla riflessione in merito agli agiti professionali che sono emersi di volta in volta nel corso delle esercitazioni. L'attività formativa è stata condotta dagli operatori del SerT di Colle di Val D'Elsa (Si), dal Dr. G. Montefrancesco, responsabile della Unità operativa "Prevenzione Dipendenze Patologiche" dell'Azienda USL 7 di Siena, dall'assistente sociale Dott.ssa M. Grassi e dalla psicologa Dott.ssa B. Cincinelli.

Il 28 ottobre 2014 è stata la volta di *"In-contagio" Malattie infettive e modalità di contagio*.

*"Esiste un contagio del male: chi è non-uomo disumanizza gli altri, ogni delitto si irradia, si trapianta intorno a sé, corrompe le coscienze e si circonda di complici sottratti con la paura o la seduzione al campo avverso".*  
Primo Levi

In un contesto complesso e ben variegato come quello del carcere è possibile la presenza di soggetti italiani e stranieri, portatori di malattie infettive. Sono soggetti, con i quali quotidianamente gli operatori penitenziari interagiscono, il più delle volte all'oscuro delle loro problematiche sanitarie. Non sempre si è a conoscenza delle specificità delle malattie infettive con il rischio di confonderle, di non saper gestire "il panico collettivo" e perfino di diventare vittime di episodi di "psicosi". Ed è per questo che si reputa necessario che il personale in contatto quotidiano con gli ospiti ristretti, sia a conoscenza degli aspetti sintomatologici, delle procedure di prevenzione e di trattamento medico-sanitario. *"In-contagio"*, è stato infatti un percorso formativo volto all'acquisizione di concreti interventi da attuare in caso di contagio e come evitarlo. Durante l'esperienza formativa sono state affrontate tematiche quali: la conoscenza delle malattie infettive TBC, Epatiti virali, HIV, malattie dermatologiche quale la scabbia, molto comune nell'ambiente carcere, accenni di Ebola, riconoscimento dei sintomi, prevenzione, diagnostica, trattamento riabilitativo, cause effetto. L'esperienza formativa è stata condotta dall'infettivologo Dr. D. Marri

Ma oltre alla formazione, al sapere per saper fare e saper essere, il Benessere Organizzativo presso la C.R San Gi-

mignano ha visto crescere il Giardino del Personale, quale luogo possibile di socialità e di aggregazione. Il Giardino messo mattone su mattone dallo stesso personale appartenente sia al Comparto Ministeri che al Comparto Sicurezza è stato inaugurato il 23 Maggio 2014 in occasione della Festa del Corpo di Polizia Penitenziaria. Per l'occasione sono state invitate anche le famiglie.





Opera di Salvatore Fergola - L'inaugurazione di Napoli

# NAPOLI

di Pasquale Napolitano

In questa veduta del pittore di corte Salvatore Fergola il paesaggio cittadino e il porto partenopeo evocati nell'opera 'Amedeo' di Sebastian O'Kelly rimangono in un confuso chiarore all'orizzonte. L'altro versante che l'autore descrive e ascrive ai ricordi di Amedeo Guillet è invece immediatamente alle spalle dello spettatore.

Il dipinto ritrae dal lato sud del golfo il superbo panorama della baia di Napoli, così come appariva un secolo prima (1839) con l'arrivo alle falde del Vesuvio del treno reale a Portici e l'inaugurazione della prima ferrovia d'Italia.

Una distanza molto breve separa Napoli da Portici, un percorso che prima della macchina a vapore consentiva al Re la più bella passeggiata a cavallo, quando raggiungeva la Reggia di Portici tra ali di folla festante.

La strada si snodava tra strutture balneari – antichissime quelle angioine – ville, parchi ombrosi e giardini pensili che arricchivano i meravigliosi pendii, con prospettive e sentieri che ancora oggi in qualche palazzo d'epoca è possibile ammirare nel loro dolce declinare verso il mare.

Il contesto di ville, sedi di villeggiatura, di balneazione e di caccia nei boschi che si aprivano nella direzione del più alto versante vesuviano, proseguiva ininterrotto fino alle rinomate località termali del monte Faito, quelle ancora oggi fruibili di Castellamare di Stabia e dintorni.

Era questo il tratto iniziale dell'antico itinerario costiero borbonico, che si apriva già alle porte della città a percorsi di incredibile clamore turistico e paesaggistico, che conduceva a immensi tesori archeologici, a località che hanno fatto nella storia, insieme a tanti altri luoghi, isole e ricchezze del sud d'Italia, la rinomata fama del Regno delle Due Sicilie quale "paradiso terrestre del mondo", altrimenti noto in tutte le corti europee come "Il Regno" e basta.

"...Napoli non era sembrata ad Amedeo tanto incantevole come quella sera, con il sole morente che illuminava le cupole di maiolica delle chiese e investiva la Certosa di San Martino, alta sopra i quartieri meno salubri della città, in un flusso di caldo arancio.

...Qualsiasi cosa fossero gli italiani, a due sole generazioni dalla nascita della loro Nazione – e l'opinione del momento, ripetuta senza sosta, era che fossero gli eredi della Roma imperiale – sarebbero stati molto di meno, pensava Amedeo, senza l'umanità di questa antica e sofferente metropoli della quale tutti sembravano essere così imbarazzati, seppure orgogliosi.

I suoi occhi scrutarono il paesaggio, dagli eleganti viali del litorale di Santa Lucia fino al Palazzo dei Re di Borbone, nel cuore dei vicoli che si aggrovigliavano attorno alla cattedrale medioevale dove i poveri vivevano stipati nelle cantine. E poi guardò dalla parte opposta rispetto alla città, la grande curva della baia dove la terra, una volta emersa dal mare, fu bruscamente tirata verso l'alto in un arco appuntito come un grafico su carta fino a formare l'antico e brontolante Vesuvio" (tratto da "Amedeo Guillet" di Sebastian O'Kelly - Ed. Rizzoli 2002).


Vogliamo dedicare questi echi all'apertura della nostra sede storica di Portici a luogo di soggiorno e turismo, per richiamare i vanti e i privilegi di una città che per bellezza, arte, tesori, genio e cultura rimane tra le più antiche e grandi capitali della storia d'Europa.

Il potenziale turistico, l'interesse archeologico, storico e culturale che possono essere accreditati a questo nuovo servizio della nostra amministrazione sono tra i più elevati e ricchi del territorio nazionale.

## Arte e Conoscenza

L'arte è una dimensione importante all'interno del sistema penitenziario, che coinvolge anche il personale. Per questo motivo l'Eco ospita un angolo dedicato all'Arte espressa da chi è impegnato nei percorsi di Conoscenza.

### *La Pena*



Nell'immagine "la Pena", che ho dipinto per rappresentare i maltrattamenti e le violenze subite dal genere femminile, voglio significare che la sofferenza appartiene sia al carnefice che alla vittima, quando il carnefice venga "illuminato" e "colpito" dal pentimento e quindi dalla generosità della Compassione.

*di Margherita Rosito*

# Le donne siriane in fuga dall'Isis si tolgono il velo

di Giuseppe De Lorenzo

<http://www.ilgiornale.it/news/mondo/si-tolgono-velo-imposto-dallisis-gioia-delle-donne-che-hanno-1137571.html>



La gioia incontenibile di un gruppo di donne che ha appena lasciato lo Stato Islamico. L'immagine di una liberazione, il momento in cui si svestono del lungo velo nero sotto cui erano state costrette dai tagliagole.

Le donne hanno appena varcato il confine tra il Califfato e i territori controllati dai curdi.

Si fermano e si svestono del *niqab* nero, festeggiando la "liberazione" e mostrando i loro abiti colorati. Alcune di loro si tolgono anche il velo che copre i capelli, dimostrando che la vita nello Stato Islamico, segregate dalle regole imposte dalla Legge islamica, non è nella maggioranza dei casi una scelta volontaria. Ma un'imposizione.

Il giornalista freelance Jack Shanine, sul Daily Mail, ha descritto l'arrivo di questo gruppo di donne siriane nell'area di Tel Abyad, circa 40 miglia a est di Kobane. "Donne, bambini e uomini fuggono dal califfato - ha scritto - e appena raggiungono i territori controllati dai curdi si tolgono i burqa neri imposti dai terroristi, respirando di nuovo aria di libertà. Una meravigliosa sensazione di gioia e libertà".

Ed è davvero quello che si vede nelle immagini. Libertà. Nel giorno in cui i seguaci dello Stato Islamico in Libia, stanno per imporre alle donne di vestire l'abito nero. A Derna, la città che controllano, hanno emesso un comunicato, dando qualche giorno di tempo per mettersi in regola e per evitare le "punizioni". Le fonti citate dall'Ansa precisano che l'Isis ha distribuito volantini invitando le donne ad indossare il *niqab* e ha chiesto ai padri di famiglia di impedire alle loro mogli e figlie di uscire senza questo tipo di copertura islamica.

Certamente, anche loro, se potessero lasciare i territori dell'Isis, reagirebbero così: togliendo il *niqab* che le opprime, e mostrando i loro abiti colorati.

# Il bambino filippino che studia alla luce di un lampione ha ricevuto una borsa di studio

di Roberta Ragni

<http://www.greenme.it/approfondire/come-e-andata-a-finire/17086-bambino-lampione-borsa-di-studio>



Il bambino filippino fotografato da Joyce Gilos Torre Franca, una studentessa dell'università di Cebu, mentre fa i compiti per strada, illuminato dalla luce di un lampione? Quello scatto postato sui social, ha fatto in breve tempo il giro del mondo, vissuto da tutti come un esempio di ingiustizia da un lato e di grande perseveranza dall'altro.

Ora, proprio grazie a quella foto, il piccolo Daniel Cabrera, 9 anni, è stato travolto dagli aiuti.

Potrà così realizzare il suo sogno di diventare un poliziotto dopo aver ottenuto donazioni di denaro, materiale scolastico, come uniformi e una lampada da lettura, e anche una borsa di studio, versata a sua madre, Christina Espinosa, dipendente di un negozio di alimentari e collaboratrice domestica.

"Ora, Daniel non dovrà soffrire per completare gli studi", spiega la signora Espinosa, mamma di 3 figli piccoli, con cui ha vissuto nel negozio di alimentari del suo datore di lavoro quando la loro casa nella baraccopoli è stata sventrata da un incendio cinque anni fa.

La donna guadagna solo 80 pesos (1,77 dollari) al giorno e per fare entrare qualche altro soldo vende anche sigarette e caramelle per le strade di Mandaue, centro urbano sull'isola di Cebu, nelle Filippine centrali.

Il padre di Daniel è morto nel 2013, mentre altri tre figli più grandi, si sono tutti sposati e vivono separati da lei.

Tra loro, Daniel è il più tenace e il più studioso. Dice sempre che non vuole restare povero, vuole raggiungere i suoi sogni.

Ed è diventato a sua insaputa il simbolo dei bambini che vivono ogni giorno una ingiusta povertà energetica, che non consente loro neanche di studiare.

# Street Art, Tor Marancia si colora dell'opera di 20 artisti internazionali: è "Big City Life"

di Francesca Polacco

<http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/03/28/street-art-tor-marancia-si-colora-dellopera-20-artisti-internazionali-big-city-life/1544444/>



Un'opera ragionata di riconversione creativa per un risultato sorprendente che ha l'obiettivo di rafforzare il tessuto sociale e riqualificare una di quelle periferie spesso dimenticate: "Un museo per il popolo frequentato da un pubblico molto più spietato e più diretto ma anche molto più familiare"

Oltre alla Roma storica dei papi, degli imperatori e dei grandi artisti, ora c'è anche un'altra Roma, quella della *street art*, dei colori, della periferia, che inaugura una nuova stagione di ricerca e di partecipazione per la capitale del mondo.

Dopo il Pigneto, San Basilio, Testaccio, ora i riflettori sono puntati su Tor Marancia, quartiere popolare dalla forte identità alle porte dell'Eur. È l'ultimo, in ordine di tempo, a essere stato completamente trasformato e quasi reso irriconoscibile dall'opera di 20 artisti internazionali provenienti da 10 Paesi che su ben 11 palazzi delle case popolari hanno disegnato 20 murales monumentali. È "*Big city life*", un progetto di altissimo valore sociale e culturale, che ha permesso questo intervento straordinario a Tor Marancia, ideato da *999Contemporary*.

70 giorni di lavoro per 12 ore al giorno, 765 litri di vernice, 974 bombolette spray per 20 murales di 14 metri, con una superficie di 145 metri quadrati per ciascuno per un totale di più di 2.500 metri quadrati: questi i numeri di "*Big city life*". Un'opera ragionata di riconversione creativa per un risultato sorprendente che ha l'obiettivo di rafforzare il tessuto sociale e riqualificare una di quelle periferie spesso dimenticate per "creare una città dove le nuove centralità possano avere la stessa attenzione della parte storica", ha dichiarato il sindaco della capitale Ignazio Marino durante l'inaugurazione. *Diamond*, *Mr. Kleva* e *Moneyless* tra gli italiani, i francesi *Seth* e *Philip Baudelocque* e l'argentino



*Jaz* sono alcuni degli *street artist* che hanno partecipato gratuitamente in partnership con l'azienda *Sikkens* che ha fornito una vernice speciale resistente agli agenti atmosferici.

Spesso definiti "deturpatori del bene collettivo" tutti gli artisti, dopo una piccola insurrezione iniziale, sono invece stati accolti con grande affetto e disponibilità dagli oltre 500 abitanti di Tor Marancia, fino a sedersi alle stesso tavolo per la scelta dei soggetti e dei colori, e soprattutto dai ragazzi delle scuole della zona che hanno addirittura fondato un'associazione culturale, "Rude", per la promozione, la manutenzione e la valorizzazione di quello che, con grande orgoglio, è diventato il "loro" patrimonio artistico. E hanno anche chiesto ad Ater uno degli alloggi sfitti per realizzare lo shop del "Museo pubblico di Tor Marancia". Una bella risposta, dunque, alla criminalizzazione dei graffiti, ma che al degrado e al vandalismo.

Animali surreali, mostri giganteschi, volti, super eroi, ipnotiche forme astratte per temi sacri, profani, fantasy, vintage legati in un trionfo di colori: ogni murale racconta una storia che interpreta i desideri di bellezza di chi il quartiere lo vive quotidianamente, come ad esempio il bambino di spalle che prova ad arrampicarsi su una scala dipinto dal francese Seth e che "nasce dalla storia di un ragazzino che viveva lì e nell'opera quasi rinasce", ha spiegato uno dei curatori, *Stefano Antonelli*. Un progetto museale innovativo che vede la piena collaborazione di artisti, cittadini, enti pubblici e realtà private, ma soprattutto "un museo per il popolo frequentato da un pubblico molto più spietato e più diretto ma anche molto più familiare" – come ha raccontato uno degli *street artist*, *Danilo Bucchi* – che inaugura una nuova forma di turismo che permetterà veri e propri tour in questi angoli, seppur sperduti della città, comunque accessibili a tutti.



# Testimonianze

## PORTO AZZURRO (1984-1989)

### Giovanni

*di Valter Tonietti  
Commissario i.q. Corpo Polizia Penitenziaria*

1984. Sala Convegno.

"Tonietti, ti vuole il brigadiere della matricola!"

Andai in matricola.

"Mi hai cercato, Gino?"

"Sì, Walter, è arrivato l'ordine di scarcerazione di zio Giovanni. Vallo a prendere e portalo qui: due firme e lo accompagni all'uscita"

Zio Giovanni era un detenuto conosciuto da tutti. Ergastolano, sardo, era a Porto Azzurro da 25 anni. Lavorava nel negozietto appena fuori l'ingresso dell'istituto, dove ancora oggi vendono artigianato e "produzioni artistiche" dei detenuti. La mattina era il primo detenuto ad uscire e, quando non era nel negozietto, puliva Porta Forte e si prestava a lavori di ogni tipo. Salutava tutti e tutti lo salutavano.

Ricordavo ancora il buongiorno che mi aveva dato il mio primo giorno di servizio: un buongiorno sorridente, educato, non avevo neanche capito che fosse un detenuto.

La notizia mi mise di buon umore. Non saprei dire quanti anni avesse ma a me, ventiseienne, sembrava vecchio: in cuor mio valutai che, qualunque reato avesse commesso in gioventù, fosse giusto che venisse scarcerato.

Lo andai a prendere e gli comunicai la notizia con affettato trionfalismo. Lui rimase serio e abbassò lo sguardo.

"Forza, Giovanni, vada in cella, prepari la sua roba e fra un'oretta è libero!"

Lui esitava, probabilmente si vergognava. "Io non voglio andare via, Tonietti"

"Come, non vuole andare via? Non le basta il carcere che si è fatto?"

La voce gli si stava strozzando in gola: "Non so dove andare, non ho figli, non sono sposato, non so cosa fare, la mia vita è qui"

Iniziò a singhiozzare, sempre più forte.

"Zio Giovanni, ma non avete almeno dei fratelli, delle sorelle, dei parenti?"

Sentivo qualcosa che saliva mentre lui continuava a piangere: "Io non ho più nessuna famiglia e non posso tornare in Sardegna. Non so dove andare. La mia famiglia siete voi, qui"

Piangeva a dirotto, come non avrei mai pensato che un ergastolano potesse fare, e quel qualcosa che saliva ad un certo punto esplose.

Eravamo a Porta Forte: una giovane guardia e un vecchio ergastolano che piangevano insieme.

“L'Eco dell'ISSP”  
Periodico telematico  
dell'Istituto Superiore  
di Studi Penitenziari

**Registrazione Tribunale di Roma**  
**N. 219/2013 del 25 settembre 2013**

Direttore Responsabile:

**Massimo De Pascalis**  
(Direttore dell'ISSP)

Coordinamento Redazione

**Alessandra Bormioli**

Redazione, grafica editoriale, fotografia

**Doriano Ciardo**

Redazione

**Pasquale Napolitano**  
**Maria Strangis**  
**Maria Luisa Tattoli**

Pubblicazione sul portale ISSP

**Mario Amato**

# ISSSP

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI PENITENZIARI



Tutti coloro che desiderano collaborare con l'Eco dell'ISSP possono inviare gli articoli all'indirizzo e-mail: [eco.issp.roma@giustizia.it](mailto:eco.issp.roma@giustizia.it)  
Redazione - 0630261473

Ministero della Giustizia  
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria  
Istituto Superiore di Studi Penitenziari

Via Giuseppe Barellai, 135 - 00135 Roma

Tel. +39 06 30 26 11

E-mail - [issp.dap@giustizia.it](mailto:issp.dap@giustizia.it) -

[http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_12\\_3\\_7.wp](http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_12_3_7.wp)

Il materiale pervenuto non verrà restituito.  
I testi non possono essere riprodotti senza autorizzazione della Direzione.

Tutti gli autori sono interamente responsabili degli articoli pubblicati.

I contributi verranno adattati alla veste editoriale e all'impostazione grafica della rivista.

Logo realizzato tramite la distorsione di un particolare del mosaico di *Josette Dery*, esposto al parco della pace di Ravenna